

Provincia *di* Ancona

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI

(art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
e art. 7, comma 3, Statuto provinciale)

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22/01/2009
e modificato con deliberazione consiliare n. 151 del 30/11/2010
(le modifiche sono evidenziate in giallo)

TITOLO I.....	7
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	7
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	7
Art. 2 - Sede delle adunanze	7
Art. 3 - Interpretazione del regolamento e di questioni particolari.....	8
Art. 4 - Consigliere straniero aggiunto	8
Art. 5 - Computo ai fini del quorum strutturale.....	9
Art. 6 - Durata in carica – Atti urgenti e improrogabili.....	9
TITOLO II.....	10
ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.....	10
CAPO I.....	10
COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO	10
Art. 7 - Consigliere anziano	10
Art. 8 - Organizzazione del consiglio	10
Art. 9 - Prima seduta del Consiglio.....	11
CAPO II.....	12
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	12
Art. 10 - Il Presidente del Consiglio.....	12
Art. 11 - Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio	13
Art. 12 - Revoca del Presidente	13
Art. 13 - Competenze e poteri del Presidente del Consiglio Provinciale.....	13
Art. 14 - Attribuzioni del Vicepresidente del Consiglio	15
Art. 15 - Ufficio di Presidenza del Consiglio.....	15
CAPO III	16
I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI CONSILIARI	16
Art. 16 - Costituzione dei gruppi consiliari	16
Art. 17 - Variazioni nei gruppi consiliari	16
Art. 18 - Denominazione dei gruppi	17
Art. 19 - Gruppo misto.....	17
Art. 20 - Notorietà dei gruppi consiliari.....	17
Art. 21 - Autonomia funzionale e organizzativa - Presidente del gruppo consiliare	18
Art. 22 - Funzionamento dei gruppi consiliari	18
Art. 23 - Dotazione di risorse per i gruppi	18
Art. 24 - Utilizzo dello stemma della Provincia da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari.....	19
TITOLO III	21
LE COMMISSIONI CONSILIARI.....	21
Art. 25 - Commissioni consiliari.....	21
CAPO I.....	21
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI	21
Art. 26 - Conferenza dei Presidenti di gruppo.....	21
Art. 27 - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Funzionamento.....	22
Art. 27 bis – Funzioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.....	23
CAPO II.....	23
LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	23
Sezione I.....	23
Costituzione e funzionamento.....	23
Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti	23
Art. 29 - Costituzione e composizione	24
Art. 30 - Presidenza delle Commissioni.....	24
Art. 31 - Convocazione delle commissioni.....	25
Art. 31 bis – Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente delle commissioni consiliari.....	25
Art. 31 ter – Revoca del Presidente delle commissioni consiliari.....	26
Art. 32 - Sostituzione dei componenti della commissione.....	26
Art. 33 - Pubblicità delle sedute delle commissioni	26
Art. 34 - Funzionamento delle Commissioni.....	27
Art. 35 - Riunioni congiunte	27
Sezione II.....	28
Funzioni delle Commissioni – Funzioni consultive	28
Art. 36 - Funzioni delle Commissioni	28
Art. 37 - Funzioni consultive	28

Art. 38 - Pareri da parte di più commissioni	28
Sezione III	29
Funzioni preparatorie.....	29
Art. 39 - Funzioni preparatorie	29
Art. 40 - Procedura delle Commissioni in sede referente.....	29
Art. 41 - Riunione delle commissioni in sede redigente.....	29
Art. 42 - Funzioni propositive.....	29
Art. 43 - Audizione in Commissione	29
Art. 44 - Procedure per l'assegnazione delle proposte alle Commissioni	30
Art. 45 - Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati	30
Art. 46 - Segreteria delle Commissioni.....	30
Sezione IV	31
Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia.....	31
Art. 47 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. Istituzione e composizione	31
Art. 48 - Presidenza: Nomina e funzioni.....	31
Art. 49 - Funzionamento.....	32
Art. 50 - Attribuzioni.....	32
Sezione V.....	32
Altre Commissioni consiliari permanenti	32
Art. 51 - Commissione delle donne elette e commissione per le pari opportunità	33
CAPO III	33
COMMISSIONI SPECIALI	33
Art. 52 - Commissioni consiliari speciali. Istituzione e composizione	33
Art. 53 - Commissioni d'indagine	33
Art. 54 - Incompatibilità di componente la commissione d'indagine	34
Art. 55 - Commissioni di studio	34
TITOLO V	36
AUTONOMIA FUNZIONALE, ORGANIZZATIVA E CONTABILE	36
CAPO I	36
PRINCIPI GENERALI	36
Art. 56 - Autonomia funzionale, organizzativa e contabile.....	36
Art. 57 - Gestione delle risorse spettanti al Consiglio	36
Art. 58 - L'ufficio del Consiglio provinciale.....	36
Art. 59 - Programmazione consiliare	37
Art. 60 - Calendario dei lavori del Consiglio	37
Art. 61 - Calendario dei lavori delle commissioni.....	37
TITOLO VI	38
I CONSIGLIERI PROVINCIALI	38
CAPO I	38
SPESE ELETTORALI	38
Art. 62 - Pubblicità delle spese elettorali	38
CAPO II	38
PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI	38
Art. 63 - Status dei consiglieri	38
Art. 64 - Permessi e aspettative	39
Art. 65 - Decadenza dei consiglieri per assenze ingiustificate.....	39
Art. 66 - Decadenza per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute.....	39
Art. 66 bis - Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità degli amministratori provinciali.....	39
Art. 67 - Dotazioni dei Consiglieri provinciali	40
Art. 68 - Presidente del Consiglio e Consiglieri provinciali - Rimborso spese	40
Art. 69 - Astensione facoltativa - dichiarazione di non voto	40
Art. 70 - Attività propositiva.....	40
Art. 71 - Attività ispettiva. Interrogazioni e mozioni	41
Art. 72 - Attività d'indirizzo. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno	41
Art. 73 - Diritti dei Consiglieri in ordine a questioni sottoposte alla deliberazione del Consiglio.....	41
Art. 74 - Indennità di funzione del Presidente del Consiglio Provinciale.....	41
Art. 75 - Gettone di presenza.....	42
Art. 76 - Effettiva partecipazione.....	42
Art. 77 - Seduta deserta	43
Art. 78 - Norma transitoria.....	43

TITOLO I.....	44
LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.....	44
CAPO I	44
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	44
Art. 79 - Carattere delle adunanze consiliari	44
Art. 80 - Convocazione	44
Art. 81 - Avviso di convocazione	45
Art. 82 - Partecipazione degli assessori provinciali alle riunioni del Consiglio	45
Art. 83 - Ordine del giorno	45
Art. 84 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno (ammissibilità).....	46
Art. 85 - Modalità di consegna	47
Art. 86 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione.....	48
CAPO II	49
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	49
Art. 87 - Deposito degli atti	49
Art. 88 - Adunanze di prima convocazione	49
Art. 89 - Adunanze di seconda convocazione	50
CAPO III	51
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	51
Art. 90 - Adunanze pubbliche	51
Art. 91 - Adunanze segrete	51
Art. 92 - Adunanze "aperte"	52
Art. 93 - RegISTRAZIONI audio e video	52
CAPO IV	52
QUESTIONI PROCEDURALI	52
Art. 94 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	52
Art. 94 bis - Sospensione temporanea della seduta.....	53
Art. 95 - Mozione d'ordine.....	53
Art. 96 - Fatto personale	53
Art. 97 - Argomenti discussi in Commissione consiliare	54
CAPO V	54
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	54
Art. 98 - Compiti e poteri del Presidente.....	54
Art. 99 - Collocazione in aula	54
Art. 100 - Polizia dell'adunanza.....	54
Art. 101 - Comportamento dei Consiglieri	55
Art. 102 - Ordine della discussione	55
Art. 103 - Presenza del pubblico nelle sedute.....	55
Art. 104 - Comportamento del pubblico	56
Art. 105 - Tumulto in aula	56
TITOLO II.....	57
LE SEDUTE CONSILIARI	57
CAPO I	57
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE	57
Art.106 - Inizio della seduta.....	57
Sezione I	57
L'attività di sindacato politico: Quesiti a risposta immediata (question-time) e Interrogazioni.....	57
Art. 107 - Interrogazioni o quesiti risposta immediata.....	57
Art. 108 - Interrogazioni. Contenuto.....	58
Art. 109 - Presentazione delle interrogazioni.....	58
Art. 110 - Interrogazioni a risposta scritta.....	58
Art. 111 - Illustrazione delle interrogazioni a risposta orale	58
Art. 112 - Risposta all'interrogazione	59
Art. 113 - Replica dell'interrogante	59
Sezione II.....	59
Procedimenti relativi alle interrogazioni.....	59
Art. 114 - Numero massimo delle interrogazioni presentabili.....	59
Art. 115 - Trasformazione dell'interrogazione in risoluzione	59
Art. 116 - Ritiro delle interrogazioni	60
Art. 117 - Svolgimento congiunto di più interrogazioni	60

Art. 118 - Interrogazioni urgenti	60
Art. 119 - Termine di trattazione delle interrogazioni	60
TITOLO III	61
SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	61
CAPO I	61
APERTURA DELLA SEDUTA	61
Art. 120 - Apertura di seduta	61
Art. 121 - Congedi e assenze giustificate	61
Art. 122 - Designazione degli scrutatori	61
Art. 123 - Approvazione dei verbali della seduta precedente	61
Art. 124 - Rettifiche al verbale della seduta	62
Art. 125 - Numero legale per la validità delle sedute	62
(quorum strutturale)	62
Art. 126 - Verifica del numero legale	63
Art. 127 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	63
(quorum funzionale)	63
Art. 128 - Comunicazioni e commemorazioni	64
CAPO II	64
LE RISOLUZIONI	64
Art. 129 - La risoluzione – definizione e natura	64
Art. 130 - La risoluzione in Commissione	64
Art. 131 - Le risoluzioni in Consiglio	65
Art. 132 - Ammissibilità delle risoluzioni	65
Art. 133 - Trattazione delle risoluzioni	65
CAPO III	66
LE MOZIONI	66
Art. 134 - Definizione	66
Art. 135 - La mozione come atto di indirizzo politico	66
Art. 136 - La mozione come atto di sindacato politico	66
Art. 137 - Svolgimento della discussione sulle mozioni	66
CAPO IV	67
GLI ORDINI DEL GIORNO	67
Art. 138 - Definizione	67
Art. 139 - Ordini del giorno di indirizzo politico	67
Art. 140 - Ordini del giorno accessori	67
Art. 141 - Rapporto dell'ordine del giorno accessorio con l'atto principale	68
Art. 142 - Trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno accessorio	68
Art. 143 - Ammissibilità	68
Art. 144 - Esame degli ordini del giorno	68
Art. 145 - Modalità di discussione degli ordini del giorno accessori e di indirizzo politico	69
CAPO V	69
PROCEDIMENTI COMUNI E DIFFERENZE TRA MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO	69
Art. 146 - Numero massimo delle mozioni e degli ordini del giorno presentabili	69
Art. 147 - Ritiro delle mozioni e degli ordini del giorno	69
Art. 148 - Svolgimento congiunto di mozioni e di ordini del giorno	70
Art. 149 - Mozioni ed ordini del giorno urgenti	70
Art. 150 - Forma degli ordini del giorno e delle mozioni	70
Art. 151 - Termine di trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno di indirizzo politico	70
Art. 152 - Emendamenti alle mozioni e agli ordini del giorno	70
Art. 153 - Grado di vincolatività degli ordini del giorno e delle mozioni	71
TITOLO IV	72
NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE	72
Sezione I	72
Disciplina degli interventi	72
Art. 154 - Ordine di trattazione degli argomenti	72
Art. 155 - Iscrizione a parlare	72
Art. 156 - Modalità di discussione dei provvedimenti amministrativi	72
Art. 157 - Richiami ai limiti della discussione e all'argomento	73
Art. 158 - Divieto di interruzione	73
Art. 159 - Divieto di parlare due volte nel corso della discussione	73

Sezione II.....	73
Emendamenti.....	73
<i>Art. 160 – Emendamenti. Definizione</i>	73
<i>Art. 161 - Sub-emendamento</i>	74
<i>Art. 161 bis - Emendamenti totali o contro progetti (maxi emendamento)</i>	74
<i>Art. 162 - Presentazione degli emendamenti</i>	74
<i>Art. 163 - Dichiarazione di improponibilità o di inammissibilità</i>	75
<i>Art. 164 - Modalità di discussione degli emendamenti</i>	75
<i>Art. 165 - Discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno accessori</i>	76
TITOLO V.....	77
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.....	77
<i>Art. 166 - Chiusura della discussione</i>	77
<i>Art. 167 - Dichiarazioni di voto</i>	77
<i>Art. 168 - Sistemi di votazione</i>	78
<i>Art. 169 - Ordine delle votazioni</i>	78
<i>Art. 170 - Votazioni in forma palese</i>	79
<i>Art. 171 - Controprova</i>	79
<i>Art. 172 - Votazione per appello nominale</i>	80
<i>Art. 173 - Votazioni segrete</i>	80
<i>Art. 174 - Votazione per singole parti</i>	81
<i>Art. 175 - Parità di voti</i>	81
<i>Art. 176 - Nomina dei rappresentanti della minoranza</i>	81
<i>Art. 177 - Annullamento e rinnovazione della votazione</i>	82
<i>Art. 178 - Esito delle votazioni</i>	82
TITOLO VI.....	83
VERBALI DELLE SEDUTE.....	83
CAPO I	83
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE	83
<i>Art. 179 - La partecipazione del Segretario all'adunanza</i>	83
<i>Art. 179 bis - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma</i>	83
<i>Art. 180 - Correzioni di forma e coordinamento finale</i>	84
TITOLO VII.....	85
DISPOSIZIONI FINALI.....	85
<i>Art. 181 - Entrata in vigore</i>	85
<i>Art. 182 - Vincolatività del regolamento</i>	85
<i>Art. 183 - Diffusione</i>	85
<i>Art. 184 - Rinvio</i>	85
<i>Art. 185 - Rinvio dinamico</i>	85
<i>Art. 186 – Revisione del regolamento</i>	85

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio provinciale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267¹, e dall'art. 7, comma 3, dello Statuto.²

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea consiliare e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio provinciale.

Art. 2 - Sede delle adunanze³

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma nella sala consiliare presso la sede provinciale.

¹ Nelle presenti note il D.Lgs. n. 267/2000 è indicato con l'acronimo T.U.E.L. mentre lo Statuto provinciale è indicato con la lettera "S".

Articolo 38 T.U.E.L.: "Consigli comunali e provinciali".

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea

² Art. 7, comma 3, "S" "Del Consiglio"...3. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

³ Art.3. "S" "Territorio, sede, stemma e gonfalone": ..."3. La Provincia ha per capoluogo la città di Ancona. I suoi organi possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo..."

2. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della provincia, o su richiesta di un terzo dei consiglieri e sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, può stabilire per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze che le sedute consiliari possano avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio provinciale, fatta eccezione per sedute congiunte con altri Consigli provinciali.

3. Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede del consiglio, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Provincia di Ancona; le bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare.⁴

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio provinciale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 3 - Interpretazione del regolamento e di questioni particolari

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri provinciali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente che adotta la decisione in merito ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, sentito il parere del Segretario Generale.

2. Ove la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e riunire i Presidenti dei gruppi consiliari presenti in aula ed il Segretario provinciale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

3. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente propone al Consiglio le varie interpretazioni emerse nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari di cui al precedente comma. Il Consiglio decide sulle eccezioni sollevate, a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri provinciali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in iscritto, al Presidente.

5. Il Presidente del Consiglio sottopone la questione, nel più breve tempo, alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dopo aver sentito il parere del Segretario Generale.

6. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Presidenti dei gruppi consiliari rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, ivi incluso il Presidente della Provincia.⁵

Art. 4 - Consigliere straniero aggiunto⁶

⁴ **Articolo 38, comma 9, T.U.E.L.** "Consigli comunali e provinciali".

... 9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea

⁵ vedi successivo art. 7.

⁶ **Art. 9 "S"** "Del Consigliere Straniero Aggiunto":

1. E' istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio provinciale, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola.

2. Partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali con le stesse modalità previste al comma 1.

3. L'elezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

4. La Provincia assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

1. Ai Consiglieri stranieri aggiunti si applicano tutti i diritti e i doveri previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni, è riconosciuto ai consiglieri aggiunti un rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'abitazione alla sede provinciale per la partecipazione alle sedute del Consiglio nonché per la loro eventuale presenza necessaria presso la sede.

Art. 5 - Computo ai fini del quorum strutturale

1. Allorché, ai fini del computo del quorum strutturale, nel presente regolamento si faccia riferimento genericamente ai consiglieri o ai componenti del Consiglio, il riferimento è ai consiglieri assegnati e, nel loro computo, non si include il Presidente della Provincia, fatte salve diverse disposizioni contenute nella legge⁷, nello statuto e nel presente regolamento.

2. Il Presidente della Provincia si computa sempre nel quorum strutturale ai fini del numero legale della seduta.

Art. 6 - Durata in carica – Atti urgenti e improrogabili⁸

1. Il Consiglio provinciale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

2. Per atti urgenti si intendono quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'ente o alla cittadinanza e per atti improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.

3. In caso di contestazione sulla sussistenza dei caratteri dell'urgenza e/o improrogabilità la valutazione compete al Consiglio stesso che la esplicita nel contesto dell'atto da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

⁷ **Articolo 38, comma 2, T.U.E.L.:** "Consigli comunali e provinciali".

"... 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, ...Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

⁸ **Articolo 38, comma 5, T.U.E.L.:** Consigli comunali e provinciali. "... 5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

TITOLO II

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 7 - Consigliere anziano⁹

1. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla carica di presidente della Provincia proclamati consiglieri, e, in caso di parità, dall'età, sulla base dell'ordine di collocazione nella graduatoria decrescente formata tenendo conto della maggior cifra individuale ottenuta dai candidati eletti consiglieri provinciali ai sensi dell'art. 75, comma 12, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, nell'ambito di ciascuno dei gruppi di candidati ordinati secondo la cifra elettorale ottenuta ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000; in caso di parità, l'anzianità del consigliere è determinata dall'età.¹⁰

2. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

Art. 8 - Organizzazione del consiglio¹¹

1. Sono organismi del consiglio:

- a) il Presidente del Consiglio;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) i gruppi consiliari;
- d) la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

⁹ **Articolo 40, comma 2, T.U.E.L.** "Convocazione della prima seduta del consiglio": "... 2. ... È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Articolo 73, comma 6, T.U.E.L. "Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" :

"... 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza

Articolo 75, comma 12, T.U.E.L. "Elezione del consiglio provinciale": "... 12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato

10 Esempio di applicazione della previsione normativa: a) si forma una graduatoria collocando i gruppi di candidati secondo la cifra elettorale ottenuta da ciascuno di essi ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

b) nell'ambito di ciascun gruppo di candidati si collocano i candidati eletti consiglieri provinciali tenendo conto della maggior cifra individuale ottenuta ai sensi dell'art. 75, comma 12, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

¹¹ **Articolo 38, commi 1 e 2, T.U.E.L.** "Consigli comunali e provinciali": "1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia."

e) le commissioni consiliari.

Art. 9 - Prima seduta del Consiglio¹²

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia.
2. Detta seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
4. La prima adunanza, sino all'elezione del Presidente del Consiglio di cui al successivo articolo 10 è presieduta dal Consigliere anziano.
5. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede:
 - a) alla convalida degli eletti, compreso il Presidente della Provincia, ed alle eventuali surroghe con il "quorum strutturale" di cui al successivo comma 6;¹³
 - b) a ricevere, in piedi, il giuramento del Presidente della Provincia, con la formula¹⁴ "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Provincia di Ancona", eventualmente inserita in una frase più articolata;¹⁵

¹² **Articolo 40 T.U.E.L.** "Convocazione della prima seduta del consiglio."

"1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Articolo 41 T.U.E.L. "Adempimenti della prima seduta."

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

¹³ **Articolo 41 T.U.E.L.** "Adempimenti della prima seduta"

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

¹⁴ **Art.19, comma 5 "S"**: "Del Presidente della Provincia"

"... 5. Il giuramento del Presidente della Provincia è effettuato con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Provincia di Ancona". Il Presidente della Provincia che ricusi di giurare nella prima seduta dopo le elezioni si intende decaduto dall'ufficio.

¹⁵ **Articolo 50, comma 1, T.U.E.L.** "Competenze del sindaco e del presidente della provincia": "1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia".

c) a ricevere la comunicazione del Presidente della Provincia in ordine all'avvenuta nomina dei componenti della giunta provinciale;¹⁶

d) alla nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio, a norma dei successivi artt. 10 e 14;

6. Per la convalida degli eletti e per le eventuali surroghe di cui al precedente comma 5, lett. a), è sufficiente, anche se la seduta è di 1^a convocazione, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare tra gli assegnati il Presidente della Provincia, che, però, è computato nel numero legale.

7. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si scioglia per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio, lo stesso rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

CAPO II LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

*Art. 10 - Il Presidente del Consiglio*¹⁷

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto da un Presidente eletto nella seduta d'insediamento dal Consiglio tra i suoi membri con deliberazione immediatamente eseguibile e con esclusione dell'elettorato passivo del Presidente della provincia, secondo le modalità stabilite dallo statuto.¹⁸

2. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni,

3. Il Presidente dura in carica fino al termine della consiliatura o fino alla sua cessazione per decadenza, per effetto di revoca, per dimissioni o per impedimento.

4. Fintanto che non viene eletto il Presidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere anziano.

5. Qualora si debba procedere alla elezione del Presidente del Consiglio nel corso del mandato, le sue funzioni sono espletate dal Vicepresidente e, qualora il Vicepresidente sia assente o impedito, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, come individuato al precedente art. 7.¹⁹

¹⁶ **Articolo 46, comma 2, T.U.E.L.** "Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della Giunta": "... 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".

¹⁷ **Articolo 39 T.U.E.L.** "Presidenza dei consigli comunali e provinciali": "1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹⁸ **Articolo 14, comma 2, "S"** "Della Presidenza del Consiglio" "... 2. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo interno, con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio. Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessun consigliere abbia raggiunto la maggioranza richiesta, nella successiva votazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora, è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti riferiti ai componenti il Consiglio. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità".

6. Nell'ipotesi in cui sia il Presidente che il Vicepresidente del Consiglio cessino dalla carica contemporaneamente, fino alla elezione delle nuove cariche, per la quale il Consiglio deve essere riunito entro 10 giorni dall'inizio della vacanza o dal momento dell'efficacia delle dimissioni, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.²⁰

Art. 11 - Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio o quelle del Vicepresidente del Consiglio da presentarsi in forma scritta al Presidente della Provincia, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione e registrazione nel registro protocollo generale dell'Ente.

2. Il Consiglio provvede alla sostituzione nel termine indicato al comma 6 del precedente articolo.

Art. 12 - Revoca del Presidente

1. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata. Essa viene presentata e votata secondo le modalità indicate dallo statuto.²¹

2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale.

3. Se la proposta di revoca viene approvata, il consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere anziano.

4. Il Presidente del Consiglio può partecipare alla discussione e alla votazione allorché l'Assemblea consiliare esamina la proposta di revoca.

5. Il presente articolo si applica anche al Vicepresidente del Consiglio

Art. 13 - Competenze e poteri del Presidente del Consiglio Provinciale²²

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio tutelandone il ruolo istituzionale, esercita le attribuzioni a lui affidate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con imparzialità ed equità e promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

¹⁹ **Articolo 14, comma 8, "S"** "Della Presidenza del Consiglio" "... 8. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano."

²⁰ **Articolo 14, comma 8, "S"**: "... 8. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano".

²¹ **Articolo 14, comma 7 "S"** "...7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a dieci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

²² **Articolo 14, comma 5, "S"** "Della Presidenza del Consiglio" : "...5. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:

- a) la rappresentanza del Consiglio;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la conferenza dei capigruppo. A tal fine va data priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalla legge;
- c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- d) la proclamazione della volontà consiliare;
- e) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario generale;
- f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) la presidenza della conferenza dei Capigruppo consiliari;
- h) l'attivazione delle Commissioni consiliari.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri

3. Spetta al Presidente:

a) stabilire la data delle riunioni del Consiglio sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicatigli dal Presidente della Provincia, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo statuto e dal presente regolamento;

c) decidere sulla ricevibilità dei testi delle proposte e degli emendamenti presentati per l'esame del consiglio;

d) convocare, presiedere e dirigere i lavori del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e dell'Ufficio di presidenza aprendo, coordinando, precisando i termini delle proposte da discutere, chiarendo il significato del voto, determinando l'ordine delle votazioni, dichiarando chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno controllandone e proclamandone il risultato. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio di tali funzioni, ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale;

e) esercitare i poteri di polizia delle adunanze consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale ivi assegnato;

f) assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio²³;

g) sottoscrivere, insieme al Segretario, le deliberazioni consiliari ed i verbali del Consiglio provinciale e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

h) curare la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

i) nominare le Commissioni consiliari provinciali ai sensi del successivo art. 29, comma 5;

j) attivare le commissioni consiliari, provvedendo alla nomina e alla sostituzione dei componenti a norma del successivo art. 29, comma 2, coordinarne il lavoro in collaborazione con i loro Presidenti, ricevere le conclusioni e vigilare sul loro regolare funzionamento affinché l'azione amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;

k) sovrintendere al funzionamento degli uffici di supporto del Consiglio e delle sue commissioni;

l) adottare i provvedimenti ed esercitare le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio provinciale;

m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento.

4. Il Presidente del Consiglio promuove i rapporti del Consiglio con il Presidente della Provincia, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.

5. Il Presidente del Consiglio dispone con propri atti monocratici.

6. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, Il Presidente del Consiglio si avvale, raccordandosi con il Segretario generale e con il dirigente competente per materia, delle strutture operative che, secondo l'organizzazione interna, sono preposte a supportare il Consiglio, la Presidenza e le sue altre articolazioni.

7. Il Presidente può delegare, permanentemente o temporaneamente, l'esercizio di parte delle sue attribuzioni al Vicepresidente dandone comunicazione al Consiglio.

8. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente, almeno ogni mese, il calendario dell'attività del Consiglio provinciale, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

9. Partecipa alle cerimonie organizzate dalla Provincia ed a quelle, organizzate da altri soggetti, alle quali sia invitato quale rappresentante del Consiglio provinciale.

²³ **Articolo 39, comma 4, T.U.E.L.** "Presidenza dei consigli comunali e provinciali": "... 4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

10. Dispone delle risorse stanziare in bilancio a favore dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, per il funzionamento delle attività di funzionamento e di rappresentanza, fornendo gli opportuni indirizzi alla struttura burocratica deputata alla gestione delle risorse stesse.

11. Emanando ogni direttiva finalizzata all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio avvalendosi della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari quale organismo di consultazione.

12. Il Presidente del Consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva ed ha diritto al rimborso spese sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione corredata da documentazione delle spese. Egli, inoltre, autorizza le missioni dei consiglieri per la partecipazione degli stessi a convegni, manifestazioni, studi e iniziative inerenti la carica istituzionale.

13. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo e con qualsiasi altra carica all'interno della Provincia e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia.²⁴

14. La residenza ufficiale del Presidente è nella sede della Provincia.

15. Al Presidente del Consiglio è assicurata una segreteria.

Art. 14 - Attribuzioni del Vicepresidente del Consiglio

1. Il Vicepresidente, nominato con le modalità stabilite dallo statuto,²⁵ collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi del precedente art. 13, comma 7, e nella direzione dei lavori del Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni vicarie di presidenza vengono assunte dal Consigliere anziano. In mancanza di quest'ultimo si procede con il Consigliere che segue immediatamente nella graduatoria decrescente formata ai sensi del precedente art. 7, comma 1.

3. Il Vicepresidente è componente della Conferenza dei Presidenti di Gruppo senza diritto di voto.

Art. 15 - Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio quale organismo di supporto al funzionamento del Consiglio provinciale.

2. L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.

3. L'ufficio di presidenza è articolazione del Consiglio provinciale e, come tale, è equiparato ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari permanenti ed alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Ai suoi componenti, se non usufruiscono dell'indennità di funzione, compete, per la partecipazione alle sedute dello stesso e della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, il gettone di presenza, nella misura stabilita dal Consiglio.

²⁴ **Articolo 14, comma 4, "S"** "Della Presidenza del Consiglio": "... 4. Il Consigliere nominato Presidente del Consiglio non può ricoprire alcuna altra carica all'interno della Provincia e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia.

²⁵ **Articolo 14, comma 3, "S"** "Della Presidenza del Consiglio": "... 3. Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio elegge il Vicepresidente del Consiglio con le stesse modalità di cui al comma precedente. Egli sostituisce il Presidente del Consiglio in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI CONSILIARI

*Art. 16 - Costituzione dei gruppi consiliari*²⁶

1. Tutti i consiglieri, incluso il Presidente della Provincia, devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del presente Capo.
2. I gruppi consiliari sono articolazioni del Consiglio e la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono autonomi rispetto al Partito, movimento o gruppo politico che rappresentano.
3. I Consiglieri eletti nel medesimo gruppo di candidati formano, di regola, un gruppo consiliare.
4. Il Presidente della Provincia ed i consiglieri, già candidati alla carica di Presidente della Provincia risultati non eletti a quella carica, devono dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere tra quelli rappresentanti i gruppi di candidati che li hanno sostenuti.
5. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
6. Nel caso che un gruppo di candidati partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, è consentita, in deroga al comma precedente, la costituzione di gruppi consiliari composti da un solo componente a cui sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio provinciale neo eletto, i consiglieri dichiarano per iscritto al Presidente della Provincia la costituzione dei gruppi, il gruppo al quale intendono aderire, il nominativo del Presidente ed, eventualmente, del Vicepresidente del gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato gruppo consiliare, quello partecipante alla competizione elettorale che abbia ottenuto l'elezione di almeno un consigliere, e Presidente del gruppo, tra i consiglieri appartenenti al gruppo, il Consigliere anziano come individuato al precedente articolo 7, con esclusione del Presidente neo eletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati consiglieri.

Art. 17 - Variazioni nei gruppi consiliari

1. Eventuali variazioni riguardanti la formazione, il nome dei gruppi ovvero il Presidente di gruppo, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio, sono immediatamente acquisite all'Ufficio Protocollo.
2. E' consentita, previo atto di assenso, rilasciato dal soggetto legittimato a rappresentare il raggruppamento, movimento o partito politico che si vuole rappresentare in seno al Consiglio e da prodursi al Presidente del consiglio unitamente all'istanza, la costituzione di gruppi consiliari, composti anche da un solo consigliere, ove il raggruppamento, movimento o partito politico che il gruppo intende rappresentare sia presente nel Parlamento europeo, o in uno dei due rami del Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale delle Marche ovvero nel caso in cui il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale o regionale.
3. Il Consigliere che intende aderire ad altro gruppo già costituito, deve acquisire la preventiva accettazione da parte del Presidente del gruppo di nuova destinazione.

²⁶ **Articolo 10 "S" "Dei Gruppi consiliari"**

1. Ogni Consigliere, ad eccezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, deve far parte di un gruppo consiliare.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3. La Giunta, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone, strumenti e servizi tenendo presente le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Nell'organizzazione degli Uffici dell'ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.
4. E' istituita la commissione dei capigruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio. Essa è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari.

4. Il consigliere subentrato nel corso del mandato amministrativo va a far parte del gruppo consiliare corrispondente al gruppo politico nel quale si era candidato, a meno che, una volta convalidata la sua elezione, non costituisca un diverso gruppo ai sensi del precedente comma 2.

5. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della consiliatura ad un solo consigliere, vengono assicurati a detto gruppo, le prerogative ed i diritti spettanti ai gruppi consiliari.

Art. 18 - Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, allegando l'autorizzazione del soggetto deputato a rappresentare il partito o movimento politico ai fini dell'utilizzo del nome e del simbolo.

2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Art. 19 - Gruppo misto

1. E' consentita la costituzione del gruppo misto nell'eventualità che vi siano consiglieri che abbiano lasciato il gruppo di appartenenza senza aver ottenuto l'autorizzazione per aderire ad altro gruppo, a norma del comma 3 del precedente articolo 17 ovvero che non siano stati abilitati dal soggetto legittimato a costituire un gruppo consiliare, a norma del comma 2 dello stesso articolo, ovvero che abbiano deciso di non aderire ad alcun gruppo già costituito, ovvero che siano stati candidati alla carica di Presidente della Provincia senza essere risultati eletti a quella carica e che abbiano deciso di non aderire ad alcun gruppo costituito.

2. Il gruppo misto può essere composto anche da un solo consigliere e l'adesione allo stesso non è subordinata ad alcun atto di assenso da parte del Presidente del gruppo stesso.

3. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente del consiglio di costituire componenti politiche all'interno di esso, anche se composte ciascuna da un solo consigliere. I consiglieri appartenenti al gruppo misto disciplinano autonomamente l'organizzazione interna del gruppo. Il gruppo misto elegge, a maggioranza, il Presidente che dura in carica sei mesi, assicurando la rotazione dei suoi componenti a tale carica. Il Presidente del gruppo misto è componente di diritto della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

4. Della costituzione e delle variazioni del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei consiglieri interessati.

Art. 20 - Notorietà dei gruppi consiliari

1. Della costituzione dei gruppi, della trasmissione dei nomi dei presidenti dei gruppi consiliari e delle relative variazioni in corso di mandato, il Presidente del Consiglio informa immediatamente il Presidente della Provincia ed il Segretario generale, nonché il Consiglio nella prima seduta successiva.

2. La costituzione e la variazione dei gruppi consiliari decorrono ufficialmente dalla data di acquisizione al registro di protocollo generale dell'Ente della comunicazione al Presidente del Consiglio provinciale, a norma del comma precedente.

3. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di ciascun gruppo.

4. Analogamente sono notificati o consegnati gli atti e la corrispondenza indirizzata ai singoli consiglieri.

5. A richiesta dei consiglieri gli atti e corrispondenza di cui ai commi precedenti vengono trasmessi a mezzo posta elettronica.

Art. 21 - Autonomia funzionale e organizzativa - Presidente del gruppo consiliare²⁷

1. Il gruppo può disciplinare con autonomo regolamento interno la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

2. Ai gruppi consiliari, comunque costituiti, è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata loro la disponibilità di mezzi finanziari, locali, attrezzature, servizi e personale.²⁸

3. La Giunta, d'intesa con la Presidenza del consiglio e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, definisce annualmente il fondo di dotazione di ciascun gruppo consiliare, ai sensi del successivo art. 23, comma 5.

4 I gruppi possono acquisire con i propri fondi beni strumentali aggiuntivi a quelli forniti dall'ente che restano di proprietà della Provincia. Possono, altresì, accollarsi gli oneri per iniziative organizzate dai gruppi stessi in materie di competenza della Provincia o di interesse della intera comunità provinciale o di parte di essa. I gruppi possono, inoltre, partecipare ad iniziative istituzionali, anche al di fuori del territorio provinciale, comunque collegate alle competenze dell'Ente e con imputazione al proprio fondo di dotazione.

5 Alla erogazione dei servizi di cui al precedente comma ed alle altre spese occorrenti al funzionamento dei gruppi provvede, dietro formale richiesta del personale addetto al servizio del Consiglio, il Dirigente del settore Affari Generali competente ad assistere gli organismi consiliari.

Art. 22 - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Il Presidente del Consiglio garantisce ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni.

2. A tale scopo adotta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, i provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi; l'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dal successivo art. 23.

Art. 23 - Dotazione di risorse per i gruppi

1. Il Consiglio determina i criteri per la dotazione delle risorse per i Gruppi.

2. Ai Gruppi consiliari sono assegnati, con decisione di Giunta, previa intesa con il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari idonei locali debitamente arredati adeguati alla consistenza numerica di ciascun gruppo, nonché dotati della adeguata strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. A ciascun Consigliere, limitatamente alla permanenza in carica, per lo svolgimento di funzioni istituzionali sono assegnati in dotazione un personal computer abilitato alla connessione Internet e Intranet (Stamira) per permettere al Consigliere di esercitare il sindacato ispettivo sugli atti della Provincia e gli strumenti accessori per garantire una efficace comunicazione in tempi reali con le strutture dell'Ente. L'Ente

²⁷ Il TUEL all'art. 80, comma 4, qualifica con il termine "Presidente di gruppo" il Capogruppo nelle province e nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

²⁸ **Articolo 10, comma 3, "S"** "Dei Gruppi consiliari" "...3. La Giunta, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone, strumenti e servizi tenendo presente le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Nell'organizzazione degli Uffici dell'ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.

assicura la manutenzione delle attrezzature, la sostituzione delle stesse per vetustà o obsolescenza, previa richiesta del Presidente del Gruppo, e la copertura assicurativa.

4. I gruppi possono richiedere l'utilizzo di dipendenti della Provincia con compiti di segreteria.

Le prestazioni del personale di segreteria dovranno essere svolte garantendo la necessaria flessibilità in relazione alle esigenze del Gruppo consiliare. Le richieste di ferie, permessi, missioni e quant'altro dovranno essere previamente autorizzate dal Presidente del gruppo consiliare dal quale il personale di segreteria dipende funzionalmente, e disposte dal Dirigente dal quale il personale dipende gerarchicamente.

A detto personale va garantito lo stesso trattamento accessorio riconosciuto al personale adibito alle segreterie degli Assessori e del Presidente del Consiglio.

A ciascun gruppo avente una consistenza di almeno tre Consiglieri è assegnato un dipendente a tempo pieno. Ai Gruppi con una consistenza inferiore a tre Consiglieri è assegnato un dipendente per un tempo parziale di dodici ore settimanali moltiplicato per il numero dei Consiglieri facenti parte del gruppo. A ciascun Gruppo avente una consistenza da tre a sette consiglieri è assegnato un dipendente a tempo pieno mentre ai gruppi aventi una consistenza da otto a venti consiglieri possono essere assegnati fino ad un massimo di due dipendenti a tempo pieno.

5. Ad inizio di ogni anno la Giunta, previa intesa con il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari nell'ambito delle disponibilità fissate dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, assegna a ciascun Gruppo le risorse finanziarie articolate in una quota fissa uguale per ciascun gruppo ed in una quota variabile calcolata in base alla sua consistenza numerica. Il fondo è gestito sotto la diretta responsabilità del capogruppo cui compete l'ordinazione e la liquidazione delle spese. Il fondo può essere utilizzato per spese di natura economale nonché, a titolo esemplificativo, per:

- a) attrezzature d'ufficio, compresa la telefonia mobile, cancelleria, spese postali, telefoniche, fisse e mobili e telegrafiche;
- b) un personal computer portatile a disposizione di ciascun gruppo, abilitato alla connessione Internet e con il servizio di rassegna stampa della Provincia anche per consentire ai gruppi un contatto con l'esterno e per far conoscere l'attività del Consiglio;
- c) acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste;
- d) stampa e pubblicazione di manifesti, notiziari, bollettini, giornali attinenti all'attività dei Gruppi e dell'Ente Provincia;
- e) organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre;
- f) altre spese strettamente inerenti all'attività dei gruppi e sempre finalizzate ad iniziative attinenti ai fini istituzionali dell'Ente.

Il pagamento delle spese avviene a mezzo della cassa economale alla quale il Dirigente del settore AA.GG. provvede ad anticipare annualmente i fondi.

6. Tutte le spese devono essere regolarmente documentate con fatture e/o ricevute fiscali e soltanto per le minute spese è possibile, in presenza di importi esigui, complessivamente non superiori a € 3000 il relativo rimborso su presentazione dello scontrino fiscale. In casi particolari, adeguatamente motivati, è ammesso il rimborso delle spese sostenute sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa dal Presidente del gruppo consiliare.

7. Al termine dell'esercizio finanziario il Capogruppo presenta il rendiconto della gestione alla Ragioneria, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, per la sua approvazione.

8. Nessuna spesa sotto nessuna forma è liquidata a favore dei Presidenti dei Gruppi consiliari o dei Consiglieri e dei loro congiunti o affini entro il quarto grado.

9. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme pagate per il funzionamento dei Gruppi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 24 - Utilizzo dello stemma della Provincia da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari

1. I singoli consiglieri ed i gruppi consiliari utilizzano lo stemma della Provincia, unitamente al simbolo del partito, del movimento o del gruppo politico che rappresentano, nella formulazione degli atti indirizzati al Consiglio in relazione alla loro natura giuridica di componenti o di articolazione interna dell'Assemblea consiliare, per la presentazione di quesiti a risposta immediata, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione. Analogamente il logo della Provincia potrà essere utilizzato unitamente al simbolo del partito, del movimento o del gruppo politico anche per la carta intestata, per i biglietti da visita e per i comunicati stampa attinenti alla attività della Provincia.

2. L'utilizzo dello stemma deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Presidente della Provincia per manifestazioni correlate ad iniziative del Consiglio a cui i gruppi partecipano, ovvero ad attività proprie della Provincia.

3. E' vietato l'uso dello stemma da parte dei gruppi consiliari per iniziative e manifestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti commi.²⁹

²⁹ Articolo formulato in relazione alla natura giuridica dei gruppi consiliari che non sono "organi della Provincia", bensì articolazioni interne dell'organo "Consiglio", nonché alla natura giuridica dello stemma che, essendo un attributo della personalità dell'Ente Provincia, che vanta su di esso un diritto di proprietà, può essere utilizzato solo ed unicamente previa autorizzazione del soggetto che ne è titolare.

TITOLO III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 25 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari che istituisce al suo interno con criterio proporzionale stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione.³⁰
2. Le Commissioni consiliari possono essere permanenti o speciali.
3. Sono commissioni consiliari permanenti quelle istituite per materia oltre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e alla Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, la cui presidenza spetta ad un consigliere di opposizione.
4. Le Commissioni consiliari speciali sono commissioni costituite dal consiglio per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio provinciale.
5. Rientrano tra le commissioni consiliari speciali le commissioni di indagine e di inchiesta³¹ e le commissioni di studio.

CAPO I

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

*Art. 26 - Conferenza dei Presidenti di gruppo*³²

1. I presidenti dei gruppi consiliari e l'Ufficio di presidenza del Consiglio compongono la Conferenza dei Presidenti di gruppo che ha natura di Commissione consiliare permanente a tutti gli effetti di legge.

³⁰ **Articolo 38, comma 6, T.U.E.L.** "Consigli comunali e provinciali": "... 6. "Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori". e **Articolo 11 "S"**: "Delle Commissioni consiliari"

1. Sono istituite Commissioni consiliari permanenti, corrispondenti di norma ai settori in cui si articola l'attività amministrativa dell'ente Provincia, con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio.

2. Le commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.

4. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, Commissioni consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'Assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.

5. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

³¹ **Articolo 44, comma 2, T.U.E.L.** "Garanzia delle minoranze e controllo consiliare": "... 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare".

³² **Articolo 10, comma 4, "S"** "Dei gruppi consiliari" "...4. E' istituita la commissione dei capigruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio. Essa è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari.2

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

3. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

4. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è istituita dal Consiglio provinciale all'inizio di ogni mandato amministrativo ed è attivata con provvedimento del Presidente del Consiglio non appena ricevuta la comunicazione dei nominativi dei presidenti dei gruppi consiliari ufficialmente costituiti.

5. Il Presidente del consiglio provinciale informa il consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Art. 27 - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Funzionamento

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Qualora sia assente anche il Vice Presidente del Consiglio Provinciale, si applica l'art. 14, comma 2 del presente regolamento.

2. La Conferenza si riunisce in prima convocazione su convocazione del suo Presidente mediante avvisi da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno. Nei casi di necessità o di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima anche in via telegrafica o telematica. L'avviso contiene l'indicazione della seconda convocazione che potrà tenersi nello stesso giorno, decorsi trenta minuti da quella stabilita per la prima convocazione.

3. Il Presidente del Consiglio comunica la data e l'ora delle riunioni al Presidente della Provincia e al Segretario generale, allegando l'ordine del giorno della seduta.

4. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio provinciale, nonché ogni volta che il Presidente del consiglio provinciale, di propria iniziativa o per determinazione dell'Ufficio di presidenza, ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno tre presidenti di gruppo o quel diverso numero di presidenti di gruppo che rappresenta la metà dei consiglieri assegnati. In tal caso la riunione ha luogo entro 10 giorni dalla richiesta.

5. In caso di assenza o impedimento, ove non intervenga il Vicepresidente del gruppo, i Presidenti dei gruppi consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. Non è ammessa la delega ad altro Presidente di gruppo. I Consiglieri che sostituiscono nella Conferenza i Presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto a percepire il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute ai sensi dell'art. 34, comma 14.

6. Il Presidente della Provincia o un assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Analogo diritto è riconosciuto ai consiglieri stranieri aggiunti.

7. I presidenti dei gruppi consiliari possono richiedere per iscritto, al Presidente del Consiglio Provinciale, l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di uno o più argomenti.

8. Le sedute di prima convocazione sono valide se ad esse interviene la metà dei componenti, compreso il Presidente e senza computare il Vice Presidente ai fini della validità del numero legale. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, compreso il Presidente e senza computare il Vice Presidente.

9. Ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente che non hanno diritto di voto, ciascun presidente di gruppo presente esprime tanti voti quanti sono i componenti del gruppo che rappresenta.³³

10. Le decisioni della Conferenza sono di norma raggiunte all'unanimità; ove ciò non fosse possibile, la decisione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti tenendo conto di quanto disposto al precedente comma.

³³ **Art. 38, comma 6, T.U.E.L.** "Consigli comunali e provinciali" "... 6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori".

11. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche salvo diversa decisione assunta a maggioranza della stessa.

12. La Conferenza, per il tramite del suo Presidente, può richiedere la partecipazione ai suoi lavori, senza diritto di voto, del Presidente della Provincia, degli assessori, dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, del direttore generale, del segretario generale, dei dirigenti e dei funzionari della Provincia nonché degli amministratori o dei dirigenti di altri Enti, la cui partecipazione sia ritenuta utile per acquisire chiarimenti e delucidazioni tecniche sulle problematiche in discussione

13. Delle sedute della Conferenza viene redatto verbale, sotto forma di resoconto sommario, a cura del soggetto incaricato delle funzioni di segretario.

14. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente provinciale.

Art. 27 bis – Funzioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

1. In relazione alla sua natura di Commissione consiliare permanente riconosciuta dai precedenti artt. 25, comma 3, e 26, comma 1, alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del Capo II, Sezioni II e III del presente regolamento.

2. A tale proposito la Conferenza nelle sue funzioni di ausilio al Presidente del Consiglio nell'esame preventivo delle questioni da iscriversi all'ordine del giorno della seduta consiliare, esprime parere obbligatorio sulle proposte relative e svolge funzioni preparatorie in sede referente redigente di atti aventi natura interdisciplinare.

CAPO II LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Sezione I Costituzione e funzionamento

Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti³⁴

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti con funzioni consultive e preparatorie, referenti o redigenti, di atti e provvedimenti di propria competenza, assicurando che tutti i consiglieri provinciali siano membri di almeno una commissione.

2. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

³⁴ **Art. 11 "S"** "Delle Commissioni consiliari" 1. Sono istituite Commissioni consiliari permanenti, corrispondenti di norma ai settori in cui si articola l'attività amministrativa dell'ente Provincia, con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio.

2. Le commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.

4. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, Commissioni consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'Assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.

5. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

Art. 38, commi 6 e 7 T.U.E.L. "Consigli comunali e provinciali" "... 6. Quando lo statuto lo prevede, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento."

Art. 29 - Costituzione e composizione

1. Il numero delle commissioni consiliari permanenti, la competenza per materia, la composizione nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare sono determinati dal Consiglio, per tutta la sua durata in carica, con apposita deliberazione da adottarsi all'inizio di ogni mandato amministrativo di norma dopo l'approvazione delle linee programmatiche di governo. Eventuali modifiche possono essere deliberate dal Consiglio nel corso del mandato stesso.

2. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina e alla sostituzione dei componenti sulla base delle designazioni effettuate dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Ogni gruppo consiliare esprime nelle Commissioni permanenti tanti voti quanti sono i Consiglieri che rappresenta in Consiglio. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo; l'eventuale resto è attribuito al Presidente del gruppo o a chi è da questi individuato. Al Presidente del gruppo misto è attribuito un numero di voti pari ad uno.

4. Ogni gruppo consiliare, entro quindici giorni dalla delibera di costituzione delle Commissioni permanenti, designa, tramite il Presidente del gruppo, i propri rappresentanti effettivi e supplenti dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni e una volta scaduto il termine di cui al comma precedente, con proprio provvedimento costituisce le Commissioni permanenti. Del provvedimento di costituzione nonché delle successive variazioni viene data comunicazione al Consiglio.

6. Il Presidente della Provincia, gli Assessori provinciali ed il Presidente del Consiglio non fanno parte delle commissioni permanenti.

Art. 30 - Presidenza delle Commissioni

1. Entro 15 giorni dalla loro costituzione, le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente del Consiglio per procedere al loro insediamento.

2. Nella prima seduta ogni Commissione presieduta dal componente effettivo che tra i presenti riveste la qualifica di Consigliere anziano, ai sensi del precedente articolo 7 ovvero dal suo supplente, dopo la presa d'atto della sua costituzione, procede ad eleggere nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.

3. E' eletto Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità è nominato presidente il consigliere anziano a norma del precedente articolo 7.

4. Con la stessa procedura si procede alla nomina del Vicepresidente.

5. Qualora sia il Presidente che il Vicepresidente non siano presenti, la seduta è presieduta dal componente effettivo anziano così come individuato al precedente art. 7 e, in assenza di questi, dal consigliere componente effettivo che lo segue nella graduatoria decrescente formata tenendo conto della maggior cifra individuale ottenuta dai candidati eletti consiglieri provinciali ai sensi dell'art. 75, comma 12, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, nell'ambito di ciascuno dei gruppi di candidati ordinati secondo la cifra elettorale ottenuta ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000; in caso di parità, l'anzianità del consigliere è determinata dall'età.

6. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Segretario generale la propria nomina e quella del Vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine anzidette al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Art. 31 - Convocazione delle commissioni

1. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la stessa, fissando la data delle adunanze e indicando all'ordine del giorno gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dopo aver informato l'Assessore di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio assicura la convocazione non contemporanea delle Commissioni.

3. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

4. Il Presidente della Provincia e gli Assessori, possono chiedere la convocazione delle Commissioni competenti al Presidente delle stesse. In tal caso, quest'ultimo concorda con il richiedente e sentito il Presidente del Consiglio la data e l'ordine del giorno della seduta.

5. La convocazione della Commissione, inoltre, è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti, arrotondato all'unità superiore ove occorra, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo della Provincia.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte nei modi previsti per la convocazione del Consiglio. Al fine di dare la massima diffusione all'ordine del giorno, lo stesso può essere inserito nel sito internet ufficiale della Provincia.

7. La Commissione si riunisce in prima convocazione su convocazione del suo Presidente mediante avvisi da trasmettere a ciascun membro, anche mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno. Nei casi di necessità o di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima anche in via telegrafica o telematica. L'avviso contiene l'indicazione della seconda convocazione che potrà tenersi nello stesso giorno, decorsi trenta minuti dall'ora stabilita per la prima convocazione.

8. Della convocazione è data comunicazione unitamente all'ordine del giorno, entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia ed agli Assessori, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti dei gruppi consiliari e al Segretario Generale.

9. Su richiesta scritta del consigliere la convocazione della commissione può essere comunicata allo stesso con sistemi informatici, telematici ed elettronici.

10. Le convocazioni della commissione indirizzate ai componenti sono consegnate presso la sede del gruppo a cui i componenti appartengono.

11. Le commissioni vengono convocate in via straordinaria per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta. In tal caso il Presidente della commissione è tenuto a convocare la Commissione entro cinque giorni e nei casi d'urgenza, entro 24 ore dalla richiesta.

Art. 31 bis – Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente delle commissioni consiliari

1. Le dimissioni del Presidente o quelle del Vicepresidente delle Commissioni consiliari da presentarsi in forma scritta al Presidente del Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione e registrazione al protocollo generale dell'Ente.

2. La Commissione provvede alla sostituzione entro 15 giorni dal momento della presentazione delle dimissioni al protocollo generale dell'Ente.

3. Qualora sia il Presidente che il Vicepresidente cessino dalla carica contemporaneamente, fino alla elezione delle nuove cariche, la seduta è presieduta dal componente effettivo anziano ai sensi dell'art. 30, comma 5.

Art. 31 ter – Revoca del Presidente delle commissioni consiliari

1. La proposta di revoca del Presidente della Commissione deve essere motivata. Essa viene presentata e votata da un numero di componenti effettivi che, in relazione al voto multiplo, rappresentino almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti che possono essere espressi da tutti i componenti la Commissione.

2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale.

3. Se la proposta di revoca viene approvata, la Commissione è convocata entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, il componente effettivo anziano come individuato ai sensi dell'art. 30, comma 5.

4. Il Presidente della Commissione può partecipare alla discussione e alla votazione allorché la Commissione consiliare esamina la proposta di revoca.

5. Il presente articolo si applica anche al Vicepresidente della Commissione.

Art. 32 - Sostituzione dei componenti della commissione

1. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza provvede, con le stesse modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 29, a sostituire i propri rappresentanti.

2. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro viene sostituito nelle singole sedute dal componente supplente e, in caso di assenza o impedimento di questi, da altro consigliere del suo gruppo appositamente delegato.

3. Al verificarsi di una causa di cessazione dalla carica di componente, di presidente o di Vicepresidente della commissione, si provvede alla sostituzione entro i successivi 15 giorni.

Art. 33 - Pubblicità delle sedute delle commissioni³⁵

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti, ad eccezione delle sedute della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e della commissione consiliare di controllo e garanzia, sono pubbliche, salvo i seguenti casi:

a) quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti e demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni e al licenziamento;

b) qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione, d'intesa con il Vice Presidente, ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico;

c) quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi della Provincia;

d) qualora la Commissione a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti decida di riunirsi e di votare segretamente.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

³⁵ **Art. 38, comma 7, T.U.E.L.** "Consigli comunali e provinciali" "... 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento."

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 34 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo degli stessi, con arrotondamento all'unità superiore.

2. La verifica del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

3. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare.

4. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Consigliere, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta fino ad un massimo di quindici minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per il Consiglio Provinciale.

6. Il Presidente della Provincia ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

7. Alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti possono sempre partecipare il Presidente ed il Vice Presidente del consiglio provinciale, nonché, se non componenti delle stesse, i Presidenti dei gruppi consiliari senza contribuire a determinare il numero legale per la validità delle sedute, senza diritto di voto e senza diritto a percepire, qualora non usufruiscano dell'indennità di funzione, il gettone di presenza.

8. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con facoltà di parola ma senza diritto al voto e senza diritto a percepire il gettone di presenza.

9. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

10. Le proposte, i pareri e quant'altro sono approvati a maggioranza dei voti validi espressi con voto plurimo dai commissari presenti a norma del precedente articolo 29, comma 3.

11. Qualora trascorsi 30 minuti dall'ora fissata non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale nel quale devono essere indicati gli intervenuti e dichiara deserta la seduta.

12. Qualora nell'avviso di convocazione sia stata fissata per lo stesso giorno la seduta di 2^a convocazione, la stessa viene dichiarata deserta ove si accerti la mancanza del numero legale trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per la seconda convocazione. In caso di sedute congiunte, la seduta è da ritenersi valida per quella o quelle Commissioni per le quali sussiste il numero legale.

13. Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, per quanto non previsto, le norme del presente regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale.

14. Ai componenti effettivi, a quelli supplenti o delegati intervenuti alla riunione in sostituzione dei componenti effettivi e ai consiglieri esterni alla Commissione che abbiano partecipato ai lavori della stessa perché formalmente convocati dal Presidente, compete il rimborso spese per l'accesso alla sede provinciale e il gettone di presenza.

Art. 35 - Riunioni congiunte

1. Nel caso gli argomenti riguardino evidenti competenze di più Commissioni, si procede come segue:

a) per quanto riguarda i regolamenti essi vanno esaminati dalla commissione consiliare competente per materia e, acquisendo, se del caso su richiesta della stessa, anche il parere della I commissione consiliare affari istituzionali;

b) per quanto riguarda le proposte di legge regionale presentate dai singoli consiglieri le stesse andranno esaminate dalla I commissione e successivamente dalla commissione consiliare competente per materia;

c) qualora ritenuto opportuno dai rispettivi Presidenti o dal Presidente del Consiglio, si procederà a riunioni congiunte. La seduta congiunta viene convocata e presieduta, tra i Presidenti delle commissioni interessate, dal Presidente più anziano di età.

Sezione II **Funzioni delle Commissioni – Funzioni consultive**

Art. 36 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. A tale proposito esse esercitano di norma funzioni consultive mediante la valutazione preliminare degli atti.

2. Le Commissioni permanenti, inoltre, esercitano funzioni propositive, preparatorie, referenti o redigenti, nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio nonché attività di studio.

3. Esse si riuniscono, altresì, per l'esame di affari per i quali non devono riferire al Consiglio, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta, per acquisire elementi informativi o per compiere indagini conoscitive.

Art. 37 - Funzioni consultive

1. Le commissioni si riuniscono prevalentemente in sede consultiva per esprimere pareri su proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.

2. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte nel termine di 15 giorni dalla assegnazione.

3. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può abbreviare il termine fino a quarantotto ore.

4. Se detti termini decorrono senza che la commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del suo Presidente, sia stata concessa dal Presidente del Consiglio una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

5. Decorso il termine, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.

6. Il parere della Commissione verrà comunque acquisito, se, ancorché tardivo, sia depositato agli atti del Consiglio prima dell'inizio della discussione sulla proposta di provvedimento.

7. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato al Consiglio mediante intervento personale del Presidente della commissione consultata o di un membro di essa dallo stesso delegato.

8. Nessun argomento può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio se non è stato precedentemente sottoposto all'esame della Commissione competente.

Art. 38 - Pareri da parte di più commissioni

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su una proposta di deliberazione o di un affare da egli stesso assegnato ad una commissione sia espresso anche il parere di altra commissione. Analogamente se una commissione ritiene utile sentire il parere di altra commissione o di esprimerlo su proposte di deliberazione o affari assegnati a commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Consiglio.

2. Il parere deve essere comunicato entro un termine non superiore a quindici giorni, salva la facoltà del Presidente del Consiglio, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1 può trovare applicazione l'art. 35.

4. Se detti termini decorrono senza che la commissione faccia pervenire il proprio parere, si intende che essa non reputa di dover esprimerne alcuno.

Sezione III Funzioni preparatorie

Art. 39 - Funzioni preparatorie

1. Le Commissioni si riuniscono in sede preparatoria per curare l'istruttoria di atti deliberativi; possono altresì curare l'istruttoria di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.

2. Le commissioni svolgono funzioni istruttorie in sede referente o redigente.

Art. 40 - Procedura delle Commissioni in sede referente

1. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle proposte di deliberazioni, di atti o di affari sui quali devono riferire al Consiglio.

2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo da sottoporre al Consiglio demandando al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente della Commissione il compito di svolgere la relazione al Consiglio.

Art. 41 - Riunione delle commissioni in sede redigente

1. Il Consiglio provinciale può inoltre deliberare all'unanimità di affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti elaborando regolamenti, atti generali e proposte di deliberazione su argomenti di competenza della medesima, la cui proposta sarà votata dal Consiglio previa discussione generale.

Art. 42 - Funzioni propositive

1. Le commissioni possono proporre al Presidente del Consiglio provinciale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni; esse, inoltre, hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 43 - Audizione in Commissione

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere al Presidente e ai componenti della giunta informazioni o chiarimenti su questioni attinenti alle materie di loro competenza o necessarie o utili all'attività del Consiglio.

2. A tal fine le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, degli assessori, dei dirigenti provinciali, degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti o partecipate dalla Provincia.

3. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

4. Nell'esercizio di tali funzioni procedono alla consultazione degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini. Una forma particolare di consultazione è rappresentata dalla audizione che consiste nell'ascoltare direttamente i rappresentanti degli enti e delle categorie e anche singoli cittadini. A tale proposito il Presidente, dopo aver sentito la Commissione, decide in ordine all'accoglimento della richiesta di audizione. L'audizione si può svolgere in sedi diverse da quella del consiglio. Di essa viene redatto un resoconto sommario o per registrazione.

5. I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati dalla commissione, possono essere sottoposti al Consiglio insieme alla relazione della commissione stessa.

Art. 44 - Procedure per l'assegnazione delle proposte alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio assegna alla commissione permanente competente per materia le proposte di atti e gli affari, compresi i regolamenti e gli atti amministrativi, sui quali la commissione è chiamata a pronunciarsi.

2. Trasmette alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.

3. Nel caso in cui più commissioni si ritengano competenti sul medesimo argomento, il Presidente del Consiglio provvede a norma degli artt. 34 e 37.

Art. 45 - Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati

1. Non possono essere assegnate alle competenti commissioni proposte di atto amministrativo che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte, se non siano trascorsi tre mesi dalla data di non approvazione da parte del Consiglio provinciale.

Art. 46 - Segreteria delle Commissioni

1. A ciascuna Commissione è assegnato un ufficio di segreteria.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di norma di categoria non superiore alla C, nominato dal Segretario Generale su proposta del Presidente della Commissione.

3. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto insieme con il Presidente ed approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con le rettifiche eventualmente richieste dai membri interessati.

4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti dei gruppi consiliari, al Segretario generale ed ai dirigenti competenti e vengono depositate, per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative alle quali si

riferiscono. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente della Provincia informa la Giunta dei contenuti del verbale. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni permanenti.

6. Per determinate materie la Commissione può decidere che della relativa discussione non si faccia menzione nel verbale.

Sezione IV **Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia**

Art. 47 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. Istituzione e composizione

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo può essere istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia.³⁶

2. La Commissione di controllo e di garanzia è composta da un numero di componenti pari al numero di tutti i gruppi presenti in Consiglio provinciale, ivi compreso il Presidente.

3. La Commissione è istituita con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Art. 48 - Presidenza: Nomina e funzioni

1. La commissione è costituita in seno al Consiglio con criterio proporzionale. La presidenza della commissione è attribuita alle opposizioni in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.

2. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina e alla sostituzione dei componenti sulla base delle designazioni effettuate dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Ogni gruppo consiliare esprime nella commissione tanti voti quanti sono i consiglieri che rappresenta in Consiglio.

4. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione segreta alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solamente agli appartenenti ai gruppi predetti facenti parte della commissione.

5. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi.

6. E' eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

7. Con le stesse modalità si procede, successivamente alla nomina del Presidente, alla nomina del Vice Presidente che deve appartenere alla maggioranza e che viene eletto soltanto dai consiglieri dei gruppi di maggioranza

8. La Commissione convalida la nomina del Presidente e del Vice Presidente nella prima seduta della stessa, convocata dal Presidente del Consiglio provinciale e presieduta dal suo Presidente

³⁶ **Art. 44, comma 1, T.U.E.L.** "Garanzie delle minoranze e controllo consiliare" "1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite."

Art. 11, comma 5, "S" "Delle Commissioni consiliari" "... 5. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione."

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 29, commi 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 49 - Funzionamento

1. La commissione si attiva per iniziativa propria, nonché su istanza del Consiglio provinciale e opera, di norma, al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo Statuto, agli indirizzi approvati dal Consiglio e alla legge, specificando quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.

2. Di tale attività la commissione rende conto con proprie valutazioni ed eventuali relazioni conclusive.

3. Gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.

4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.

5. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.

6. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

7. Alla Commissione sono assicurate risorse, attrezzature e servizi.

8. Le sedute della commissione non sono pubbliche.

9. La Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:

a) le relazioni ed i referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;

b) le relazioni e segnalazioni del Difensore civico;

c) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio provinciale.

10. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.

11. La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'Ufficio del Consiglio provinciale.

12. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi provinciali. I Dirigenti, i responsabili e l'altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

Art. 50 - Attribuzioni

1. Con la deliberazione istitutiva il Consiglio definisce le attribuzioni della Commissione.

Sezione V Altre Commissioni consiliari permanenti

Art. 51 - Commissione delle donne elette³⁷ e commissione per le pari opportunità

1. I compiti e il funzionamento della Commissione speciale delle donne elette e della Commissione per le pari opportunità, di cui all'art. 12 dello statuto, sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO III
COMMISSIONI SPECIALI

Art. 52 - Commissioni consiliari speciali. Istituzione e composizione

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire speciali Commissioni consiliari con funzioni di indagine e di studio su particolari questioni o problemi riguardanti l'attività dell'amministrazione di particolare interesse per l'ente e la cui trattazione non rientri nelle competenze delle Commissioni permanenti.

2. La commissione speciale deve rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi, la composizione del Consiglio.

3. La deliberazione istitutiva determina e disciplina l'oggetto, i compiti, i poteri, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la durata dei lavori delle Commissioni speciali, nonché il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e l'automatico scioglimento della stessa.

Art. 53 - Commissioni d'indagine³⁸

1. Su proposta del Presidente della Provincia, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti della Provincia in altri organismi, ovvero attività di controllo finalizzata a specifici obiettivi ed a fatti verificatisi i quali, per la loro rilevanza, ne rendano opportuna la costituzione ad avviso dei proponenti, assegnando il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. La richiesta si intende motivata quando riguardi atti della Provincia o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta, formulata con la presentazione di una mozione, è iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione all'ufficio di presidenza.

³⁷ **Art.12 "S"** "Commissione speciale delle donne elette e Commissione per le pari opportunità"

"1. E' istituita la Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio la quale ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione. Detta Commissione è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti ai fini giuridici ed economici.

2. E' istituita altresì presso la Provincia la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

3. I compiti e il funzionamento della Commissione speciale delle donne elette e della Commissione per le pari opportunità, nonché le modalità del raccordo tra loro, sono disciplinati dal regolamento."

³⁸ **Art. 44, comma 2, T.U.E.L.** "Garanzia delle minoranze e controllo consiliare". "...2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto o dal regolamento consiliare."

3. Il Consiglio, su istanza dei richiedenti, si pronuncia in via definitiva qualora l'Ufficio di presidenza abbia ritenuto non sufficientemente motivata la richiesta.

4. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio provinciale con due relazioni, una di maggioranza ed una di minoranza. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Per la composizione, la nomina, la presidenza e la vice presidenza della commissione, nonché per il suo funzionamento, si applicano le norme della Sezione I del presente Capo, relative alle Commissioni consiliari permanenti, per quanto compatibili.

5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente il Segretario generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Direttore generale, del Segretario generale, dei dirigenti responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti della Provincia in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La Commissione può chiedere l'audizione di chiunque altro, estraneo all'ente, sia ritenuto indispensabile per l'approfondimento dell'incarico ricevuto. I componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da parte del Consiglio provinciale.

7. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario incaricato dal Presidente del Consiglio, tenuto anch'egli al segreto d'ufficio.

8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

9. Terminato il compito assegnato, la Commissione presenta la relazione conclusiva al Presidente del Consiglio che è tenuto ad inserirla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

10. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

11. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

12. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali, in originale, vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 54 - Incompatibilità di componente la commissione d'indagine

1. Non possono far parte delle commissioni d'indagine il Presidente della Provincia e il Presidente del consiglio, gli assessori e i consiglieri che abbiano ricoperto tali cariche nel periodo in cui si sono concretizzati gli avvenimenti o gli atti per l'accertamento dei quali si è disposta la nomina della commissione.

Art. 55 - Commissioni di studio

1. Ove il Consiglio non ritenga di conferire apposito incarico alle Commissioni permanenti, può costituire, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Alle commissioni di studio, di cui potranno far parte i rappresentanti di tutti i gruppi, potranno partecipare dipendenti provinciali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Provinciale con la deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima, senza percezione di alcun corrispettivo.

3. Nella deliberazione di costituzione deve essere previsto:

a) il numero dei componenti;

b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;

c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;

d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

4. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del segretario, valgono, per quanto compatibili, le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.

5. Le sedute delle commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

6. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

TITOLO V

AUTONOMIA FUNZIONALE, ORGANIZZATIVA E CONTABILE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 56 - Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

1. Al Consiglio sono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie che il medesimo, attraverso una apposita struttura amministrativa inquadrata nell'ambito del settore Affari Generali, può gestire ai fini del funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 57 – Gestione delle risorse spettanti al Consiglio.

1. Per garantire il corretto e autonomo funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari nel bilancio e nel PEG, nelle parti specificamente destinate al Consiglio, sono previste risorse finanziarie ed economiche necessarie che vengono gestite su direttiva del Presidente del Consiglio, ove non sia diversamente stabilito.

2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il PEG, è preposto il Dirigente Affari Generali, il quale, avvalendosi di un'apposita struttura organizzativa denominata "ufficio del consiglio provinciale", cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, verifica l'andamento delle spese ed acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.

3. Il responsabile, sulla base della gestione e delle richieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al Presidente del Consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti che possano sfociare in modifiche al PEG o al Bilancio.

Art. 58 - L'ufficio del Consiglio provinciale

1. L'Ufficio del Consiglio provinciale fa riferimento al Settore Affari Istituzionali e Generali dell'Ente e risponde funzionalmente al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del consiglio e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono per le proprie attività del suddetto personale.

3. L'Ufficio del Consiglio provinciale assicura i supporti tecnici e amministrativi necessari:

a) alla realizzazione delle iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalle Commissioni consiliari;

b) alla gestione del personale assegnato e all'amministrazione delle risorse economiche e strumentali attribuite agli organismi consiliari, rapportandosi al Dirigente degli Affari Generali e Istituzionali, competente in materia di gestione umane e finanziarie, al quale rappresenta le relative esigenze formulate dalla Presidenza del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza e dalle articolazioni del Consiglio provinciale.

4. L'Ufficio del Consiglio provinciale provvede altresì agli adempimenti tecnico-logistici connessi alla funzionalità dell'Assemblea – in particolare, se esistenti, in materia di funzionamento del sistema elettronico di votazione e di gestione del servizio audio-video dell'aula consiliare e a quelli di carattere amministrativo connessi allo status e alle prerogative dei Consiglieri, nonché dei Consiglieri aggiunti, ivi comprese, ove previsto o dovuto, le attestazioni relative allo svolgimento del mandato, la corresponsione del gettone di presenza ovvero dell'indennità di funzione, dei rimborsi spese e delle indennità di missione, la

tenuta delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alle spese elettorali sostenute, la stipula di polizze di assicurazione contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

5. L'Ufficio del Consiglio è organizzato secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. In relazione alle esigenze di documentazione dei Consiglieri, l'Ufficio del Consiglio cura, per il tramite del Dirigente Affari Generali e Istituzionali, i rapporti con le strutture dell'Ente per fornire ai Consiglieri, tramite la banca dati informatica dell'Ente, una rassegna di legislazione, giurisprudenza e dottrina.

7. Per favorire l'informazione ai cittadini e agli organi di comunicazione in merito all'attività del Consiglio e delle Commissioni nonché per la cura, anche sul sito internet della Provincia, di pubblicazioni annuali e/o periodiche promosse dalla Presidenza, alla Presidenza del Consiglio e al Consiglio è assicurato un addetto stampa in possesso dei requisiti propri dei giornalisti professionisti o pubblicisti.

8. Ai fini della formazione dell'ordine del giorno, dell'esame e della definizione delle proposte nonché per ogni altro adempimento connesso allo svolgimento dei lavori consiliari o a necessità procedurali e di funzionamento dell'Assemblea non espressamente attribuito alla competenza di altri uffici, il Consiglio, anche nel corso delle proprie riunioni, si avvale dell'assistenza dell'Ufficio del Consiglio provinciale.

9. Nell'ambito dell'Ufficio del Consiglio provinciale è istituito l'Ufficio per la redazione tecnica dei testi normativi di natura statutaria e regolamentare relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'organo consiliare nonché alle prerogative dei Consiglieri; il Segretario Generale, definisce i criteri orientativi per la redazione, la modificazione o l'integrazione degli atti normativi della Provincia.

10. L'Ufficio del Consiglio ed i Gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività, fruiscono nei tempi da essi richiesti, dell'ufficio copie della Provincia per la riproduzione di documentazione, destinata anche alla diffusione, nonché di ogni altro servizio di supporto.

Art. 59 - Programmazione consiliare

1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio sente il parere del Presidente della Provincia e della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, da lui convocata e presieduta, ed alla quale possono partecipare il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato.

2. Il parere unanime della Conferenza è vincolante per i partecipanti e per i gruppi rappresentati.

Art. 60 - Calendario dei lavori del Consiglio

1. Sulla base del programma, dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, delle relazioni trasmesse dalle commissioni nonché delle proposte pervenute, il Presidente predispone una proposta di calendario dei lavori del Consiglio per un periodo non superiore a un mese.

2. La proposta è approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 61 - Calendario dei lavori delle commissioni

1. Sulla base del programma dei lavori dell'Assemblea consiliare e tenuto conto dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, ciascuna commissione determina il calendario dei propri lavori per un periodo non superiore a un mese.

2. La calendarizzazione dei lavori delle Commissioni avviene d'intesa con il Presidente del Consiglio, anche in relazione alla sua specifica competenza prevista dal precedente art. 13, comma 8, del presente regolamento.

TITOLO VI

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I

SPESE ELETTORALI

*Art. 62 - Pubblicità delle spese elettorali*³⁹

1. Come previsto dallo statuto ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ed il presentatore della lista depositano unitamente alla candidatura ed alla lista un bilancio preventivo redatto per categorie di spese al totale del quale intende vincolarsi.

2. Entro i sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia eletto e gli altri candidati a Presidente della Provincia e consigliere nonché i presentatori delle liste depositate consegnano al Presidente del Consiglio un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura. I preventivi ed i rendiconti sono resi pubblici con le modalità previste dallo statuto.

3. La mancata, incompleta o irregolare produzione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 non è causa di esclusione dei candidati o delle liste dalla competizione elettorale.

4. Chiunque può chiedere, senza alcun onere, la visione dei documenti pubblicati.

CAPO II

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 63 – Status dei consiglieri

³⁹ **Art. 30, legge n. 81/93** "Pubblicità delle spese elettorali." "1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

art. 16 "S" "Pubblicità delle spese elettorali". "1. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ed il presentatore della lista depositano unitamente alla candidatura ed alla lista un bilancio preventivo redatto per categorie di spese al totale del quale intende vincolarsi.

2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro i sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia eletto e gli altri candidati a Presidente della Provincia e Consigliere nonché i presentatori delle liste depositate consegnano al Presidente del Consiglio un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura.

4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia entro otto giorni dalla scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Provincia a disposizione di chiunque; copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra dà luogo a pubblicazione all'Albo pretorio e contestuale comunicazione agli organi di stampa, da parte del Presidente del Consiglio.

1. Le prerogative ed i diritti del Consigliere provinciale sono disciplinati dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 64 - Permessi e aspettative

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. L'attestazione giustificativa per i permessi retribuiti e non retribuiti per l'attività ed i tempi di espletamento del mandato, diversi dalla partecipazione degli amministratori alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte, è rilasciata sulla base di un'autocertificazione dell'amministratore interessato.

Art. 65 – Decadenza dei consiglieri per assenze ingiustificate⁴⁰

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio ovvero a cinque sedute nell'anno.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente del Consiglio gli contesta, con lettera raccomandata o notificata tramite messo provinciale, la situazione di decadenza, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente del Consiglio, previo parere non vincolante della Commissione consiliare permanente di garanzia, iscrive all'ordine del giorno del consiglio provinciale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.

4. Il Consiglio, a votazione segreta, delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 66 – Decadenza per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute

1. Quando, successivamente alla elezione, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi della Repubblica, si procede alla dichiarazione di decadenza, previo parere della Commissione di controllo e garanzia, seguendo la procedura prevista dall'articolo 69 del TUEL.

Art. 66 bis – Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità degli amministratori provinciali

⁴⁰ **Art. 43., comma 4, T.U.E.L.** “Diritti dei consiglieri”.

“ ... 4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”

Art. 8, commi 2, 3, 4 “S” “Dei Consiglieri”

“ ... 2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto la non partecipazione ai lavori del Consiglio entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del Consiglio, all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni. ...”

1. Ove il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano a nominare o designare o incaricare assessori o consiglieri provinciali, in rappresentanza della Provincia, quali amministratori di consorzi, enti, aziende, fondazioni, istituzioni, o società di capitale con partecipazione pubblica, dipendenti dalla Provincia o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte della stessa, opera per essi l'esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dall'art. 67 del D. Lgs n. 267/2000, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo e, per gli assessori, in ragione del mandato elettivo del Presidente della Provincia.

2. Le cause esimenti si applicano anche al Presidente della Provincia in ragione del proprio mandato elettivo.

Art. 67 – Dotazioni dei Consiglieri provinciali

1. Ai consiglieri provinciali per tutta la durata del mandato:

a) è fornito un tesserino di riconoscimento per l'accesso a tutte le sedi della Provincia senza premunirsi del *pass*;

b) è assegnata una dotazione strumentale per l'esercizio del mandato e sono riservati appositi spazi su mezzi di comunicazione e di informazione dell'Ente.

Art. 68 - Presidente del Consiglio e Consiglieri provinciali - Rimborso spese

1. I Consiglieri provinciali che risiedono fuori del capoluogo della Provincia - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, dall'abitazione alla sede provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni formalmente costituite, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Lo stesso rimborso compete ai componenti del Consiglio e delle sue articolazioni ove le sedute degli organismi di cui fanno parte si tengano, nell'ambito del territorio provinciale, in luoghi diversi dalla sede legale dell'Ente. A tale proposito il Presidente delle Commissioni Consiliari acquisisce la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio per la riunione dell'articolazione consiliare presso sedi diverse dal capoluogo.

Art. 69 - Astensione facoltativa – dichiarazione di non voto

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono assimilati agli astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri di cui al precedente comma 1, se presenti al momento della votazione, concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 70 - Attività propositiva

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio provinciale spetta indistintamente al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale, ai singoli assessori, ai singoli consiglieri provinciali e

alle Commissioni consiliari. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti e di ordini del giorno accessori.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, nell'ambito del più generale diritto d'iniziativa, possono presentare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno di indirizzo politico al fine di ottenere il pronunciamento del Consiglio su questioni di particolare importanza.

Art. 71 - Attività ispettiva. Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno diritto di presentare, formulandole per iscritto, al Presidente della Provincia, alla Giunta e, esclusivamente per questioni concernenti l'attività ed il funzionamento del Consiglio provinciale, al Presidente del Consiglio, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio provinciale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Art. 72 – Attività d'indirizzo. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno

1. Gli atti di indirizzo sono strumenti con cui il Consiglio provinciale o una sua articolazione, nell'ambito dei rapporti fra Assemblea consiliare e Giunta provinciale, apporta modificazione o aggiustamenti all'indirizzo politico ovvero mira a precisarlo meglio con riferimento a determinati argomenti o ordini di argomenti.

2. Gli strumenti di indirizzo sono la mozione, la risoluzione e l'ordine del giorno; essi, una volta approvati, assumono, in base alla loro formulazione, un diverso grado di vincolatività politica e non giuridica.

3. Per la loro presentazione e trattazione si osservano le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 73 – Diritti dei Consiglieri in ordine a questioni sottoposte alla deliberazione del Consiglio

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:

- a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
- b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
- c) presentare emendamenti ed ordini del giorno accessori.

2. Il diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale, viene riconosciuto anche ai consiglieri delle pregresse consiliature che non rivestono più tale carica.

3. La richiesta di cui al comma 1, lett. a) è limitata ad una sola proposta tra quelle iscritte all'ordine del giorno e va avanzata per ogni seduta da un solo consigliere alternativamente di maggioranza e di minoranza.

Art. 74 - Indennità di funzione del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Al Presidente del Consiglio provinciale spetta l'indennità di funzione nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dalla Provincia. L'indennità, salvo diversa deliberazione consiliare, è ancorata a quella dell'Assessore della Provincia e,

come tale, è automaticamente adeguata alla misura dell'indennità dell'Assessore provinciale ed è dimezzata qualora il Presidente del Consiglio sia lavoratore dipendente e non abbia richiesto di fruire dell'aspettativa non retribuita.

Art. 75 - Gettone di presenza

1. Ai consiglieri provinciali, con esclusione di quanto previsto dall'articolo precedente, compete un gettone di presenza, nei limiti delle misure stabilite dalle disposizioni normative in materia, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta regolarmente convocata del Consiglio, delle Commissioni Consiliari ivi compresa la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari di cui sono componenti. Il consigliere, in caso di assenza anche giustificata, non ha diritto al gettone di presenza.

2. L'ammontare dell'importo unitario del gettone di presenza è stabilito dal Consiglio Provinciale con apposito atto deliberativo ove non ostino particolari disposizioni di legge. In nessun caso l'ammontare percepito in ragione mensile da un Consigliere a titolo di gettone di presenza può superare l'importo pari ad 1/4 dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.

3. Per il calcolo dell'importo dell'indennità massima di cui al comma precedente va fatto riferimento alla misura della indennità di funzione del Presidente della Provincia determinata facendo riferimento alle misure fissate dalla Tabella "A" del D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni maggiorate, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso D.M., delle percentuali tra di loro cumulabili ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2 (+5% per i Comuni turistici, +3% per gli Enti le cui entrate proprie sono superiori alla media regionale, +2% per gli Enti la cui spesa corrente pro-capite è superiore alla media regionale), senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione ai sensi dell'articolo 11 del suddetto D.M. n. 119/2000.

4. I gettoni di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro nell'ambito della medesima giornata nel caso di partecipazione a più riunioni, non contemporanee, degli organi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il diritto alla percezione del gettone spetta ai soli componenti effettivi e, in caso di impedimento degli stessi, spetta al consigliere supplente o formalmente delegato, per il quale è riconosciuto altresì il diritto di ottenere il permesso retribuito ai sensi dell'art. 79, comma 3, in combinato con l'art 82, comma 2, del TUEL.

6. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai Consiglieri il gettone di presenza anche per il giorno successivo; spetta invece il diritto al permesso per l'assenza dal lavoro.

7. Il Consigliere ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza, al rimborso spese di viaggio e al permesso per l'assenza dal lavoro per la partecipazione a sedute svoltesi in giornate diverse per la prosecuzione della trattazione dell'ordine del giorno

Art. 76 - Effettiva partecipazione

1. La corresponsione del gettone di presenza di cui al precedente articolo 75 è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni formalmente costituite.

2. L'effettiva partecipazione è commisurata ad un tempo minimo di presenza di un'ora, anche non continuativa, fatte salve le ipotesi di minor durata della riunione del Consiglio o delle Commissioni, rilevabile oggettivamente tramite sistema informatico o, in alternativa, tramite la scheda di presenza compilata e sottoscritta dal consigliere interessato riportante il tempo di effettiva partecipazione alla seduta.

Art. 77 - Seduta deserta

1. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 76, quando l'adunanza del Consiglio o delle commissioni regolarmente convocate non viene tenuta per mancanza del numero legale, ai consiglieri presenti non spetta alcun gettone poiché con la mancanza del quorum strutturale viene a mancare l'oggetto stesso dell'effettiva partecipazione.

2. Quando l'adunanza del Consiglio, regolarmente convocata, non viene tenuta per mancanza del numero legale, hanno diritto al permesso retribuito ed alle licenze per la giornata di convocazione i Consiglieri, lavoratori dipendenti e militari, che, nel momento in cui viene dichiarata non valida la riunione, risultano presenti così come si evidenzia nel verbale relativo redatto dal Segretario generale.

Art. 78 - Norma transitoria

1. La disposizione contenuta nell'art. 74 trova applicazione a far data dal 1 gennaio 2008.

TITOLO I

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 79 - Carattere delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio si riunisce normalmente in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio si riunisce d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 80 - Convocazione

1. Il Consiglio è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo statuto o che il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità o la opportunità.

2. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta di un quinto dei Consiglieri per la trattazione di specifici argomenti.

3. Nei casi di cui al comma precedente o quando lo richieda il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.⁴¹

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare d'urgenza il Consiglio su richiesta motivata del Presidente della Provincia.

5. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

6. Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Presidente della Provincia neo-eletto.

7. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede il Prefetto in via sostitutiva.

8. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio sentito il Presidente della Provincia e, per gli aspetti generali e procedurali, il Segretario Generale, antepoendo di norma, agli altri argomenti della seduta, la trattazione dei quesiti a risposta immediata e delle interrogazioni non trattate nelle precedenti sedute.

⁴¹ **Art. 39, comma 2, T.U.E.L.** "Presidenza dei consigli comunali e provinciali" "... 2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste."

Art. 81 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti, comprendenti la data di emissione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del carattere pubblico o segreto dell'adunanza, l'ordine del giorno della seduta costituito dall'elenco degli oggetti da trattare e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.

2. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio e, se prestabiliti, anche quelli di interruzione e ripresa dell'adunanza.

3. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.

5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

6. La firma del Presidente del Consiglio Provinciale può essere acquisita anche mediante gli strumenti informatici e telematici.

Art. 82 - Partecipazione degli assessori provinciali alle riunioni del Consiglio

1. L'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli Assessori.

2. Il Presidente della Provincia dispone la convocazione della giunta per partecipare alla riunione del Consiglio.

3. Analoga procedura può essere seguita per la partecipazione della giunta o degli assessori alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente costituite

4. Gli assessori, che in aula prendono posto al tavolo della Giunta, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento, in quanto applicabili.

5. La partecipazione degli assessori è di diritto avendo essi il compito di relazionare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno ovvero di esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti e rispondere a richieste e interrogazioni dei consiglieri.

6. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio con diritto d'intervento ma senza diritto di voto, secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 83 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio provinciale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.

3. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere ritirati dai proponenti o su proposta del Presidente del Consiglio provinciale secondo le modalità indicate per le interrogazioni dall'art. 116 e per le mozioni e gli ordini del giorno dall'art. 147.

4. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo settimo comma.

5. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente della Provincia, alla Giunta,⁴² ai Consiglieri, nonché alle Commissioni consiliari permanenti.

6. Il Presidente del Consiglio verifica l'ammissibilità delle proposte presentate a norma del successivo art. 84 ai fini della loro iscrizione all'ordine del giorno della seduta.

7. Per le proposte di deliberazione, nonché per gli ordini del giorno, le mozioni, le risoluzioni, le interrogazioni ed i quesiti a risposta immediata si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

8. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.

9. Di norma gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) quesiti a risposta immediata ed interrogazioni;
- b) approvazione dei verbali della seduta precedente;
- c) comunicazioni;
- d) proposte di deliberazione presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta;
- e) proposte di deliberazione presentate dalle Commissioni consiliari permanenti;
- f) proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri in ordine di presentazione;
- g) oggetti da trattarsi in seduta segreta.
- h) mozioni e ordini del giorno;
- i) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali della Provincia (Presidente della Provincia, Giunta, Consiglio)
- j) istanze, proposte e petizioni, qualora siano firmate almeno da 500 residenti;

10. Le interrogazioni, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno sono iscritti secondo l'ordine di presentazione.

11. Di norma la prima seduta di ogni mese è riservata alla trattazione dei quesiti a risposta immediata, delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno.

12. All'ordine del giorno è allegata, per ogni oggetto iscritto, una relazione illustrativa recante la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio ovvero il testo dei quesiti a risposta immediata, delle interrogazioni, delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del giorno.

13. A sua volta l'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 84 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno (ammissibilità)

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge o formulati con termini sconvenienti ovvero che attengono a materie di esclusiva competenza dei dirigenti.

2. Analogamente il Presidente può ritenere non ammissibili interrogazioni riguardanti materie non di competenza della Provincia.

3. Non sono ammissibili proposte di deliberazioni o di emendamenti comportanti spese a carico del bilancio della Provincia senza la necessaria copertura finanziaria.

⁴² **Art. 48, comma 2, T.U.E.L.** "Competenze delle giunte" "... 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso".

4. Il Presidente, inoltre, dispone la iscrizione all'ordine del giorno di interrogazioni, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno e deliberazioni su cui ci sia già stato un pronunciamento del Consiglio, non prima che siano trascorsi tre mesi da tale pronunciamento.

5. Contro la decisione del Presidente del Consiglio, comunicata per iscritto al proponente, è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione stessa.

6. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

7. Il consigliere ricorrente illustra le proprie ragioni al momento delle comunicazioni per un periodo non eccedente i cinque minuti. Possono intervenire un consigliere a favore ed uno contro per ciascuno per un tempo non superiore ai tre minuti. Il Consiglio vota senza dichiarazione di voto. Qualora il ricorso venga accolto l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta successiva secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 85 - Modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato ai Consiglieri nei modi e tempi previsti dallo Statuto⁴³, ovvero, a richiesta del Consigliere, per e.mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Consigliere stesso.

2. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario. In tale termine non è computato il giorno di consegna dell'avviso ma è incluso il giorno in cui si svolgerà la seduta.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti attraverso apposito ordine del giorno suppletivo.

4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma precedente possono essere sindacati dal Consiglio provinciale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. A tale proposito il consigliere interessato presenta una questione sospensiva che illustra per un periodo non eccedente i tre minuti; è ammesso l'intervento dei soli Presidenti dei gruppi consiliari e di un rappresentante della Giunta ciascuno per un periodo non eccedente i tre minuti. Il Consiglio procede a votazione palese senza dichiarazione di voto.

5. La proposta relativa all'approvazione del bilancio di previsione deve essere comunicata ai Consiglieri nei termini indicati dal regolamento di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni relativi.

6. Fino a quando non siano stati costituiti i gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio conseguente alle elezioni amministrative, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di

⁴³ **Art. 13, commi 3, 4, 5 "S"** "Funzionamento del Consiglio" "... 3. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, viene recapitato almeno cinque giorni prima del giorno fissato. Per le adunanze di seconda convocazione il termine è di ventiquattro ore quando non ne sia già fissata la data con il primo avviso. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita alla seduta seguente.

5. Dell'avvenuta notifica presso la segreteria del gruppo viene data comunicazione al consigliere presso la propria residenza mediante fonogramma, fax, telegramma o e-mail.

Art 155 C.P.C. "Computo dei termini" "1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

convocazione al domicilio anagrafico o a quello eletto dal Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

7. L'avviso contiene la precisa indicazione che la documentazione relativa è ritirabile direttamente presso l'ufficio del Consiglio provinciale e, fino alla sua istituzione, presso la segreteria generale. Contestualmente all'invio dell'avviso viene data comunicazione al consigliere mediante fonogramma o fax o telegramma o e-mail. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio del consigliere. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

8. Successivamente alla costituzione dei gruppi consiliari, ogni consigliere deve eleggere domicilio presso la rispettiva sede ubicata negli appositi locali della Provincia ai fini della consegna e della notifica degli avvisi e degli atti agli stessi diretti al responsabile o all'addetto alla segreteria del gruppo consiliare.

9. I consiglieri stranieri aggiunti eleggono domicilio presso un ufficio della sede legale della Provincia dandone comunicazione alla segreteria generale.

10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

11. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato da un messo provinciale o da altro dipendente provinciale. A richiesta del Consigliere tale avviso, insieme all'ordine del giorno, viene trasmesso a mezzo posta elettronica.

12. L'incaricato di cui al precedente comma rimette all'Ufficio del Consiglio provinciale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del consegnatario. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

13. In caso di assenza del Consigliere ovvero del rappresentante del gruppo consiliare presso il domicilio eletto la consegna si intende effettuata con deposito di avviso nella cassetta postale del domicilio stesso, come refertato dal dipendente consegnatario.

14. Allorché, oltre all'avviso di convocazione, al consigliere debbano essere consegnati altri documenti e presso il domicilio eletto non sia stato rinvenuto alcuno a norma del precedente comma, il consigliere dovrà farsi direttamente carico del loro ritiro presso l'ufficio messi della Provincia ovvero presso l'apposito ufficio provinciale depositario della documentazione di volta in volta segnalato, a meno che non abbia richiesto l'invio a mezzo posta elettronica.

Art. 86 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo pretorio della Provincia durante i cinque giorni precedenti quello della riunione. Nel computo dei termini si applica l'art. 85, comma 2, con esclusione del giorno di pubblicazione.

2. Per le altre sedute, l'elenco degli argomenti da trattare, è pubblicato all'albo almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Gli argomenti aggiunti con ordini del giorno suppletivi devono essere comunicati ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e di essi deve essere data comunicazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente entro gli stessi termini.

4. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Presidente della Provincia;
- agli Assessori provinciali
- al Direttore generale, al Segretario generale e ai Dirigenti;
- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- al Difensore Civico;
- all'ufficio stampa per la divulgazione agli organi di informazione;
- e, per conoscenza, al Prefetto.

5. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

6. Al fine di dare la massima diffusione all'ordine del giorno, lo stesso può essere inserito nel sito Internet ufficiale della Provincia.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 87 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno dodici ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di ordinario funzionamento degli uffici provinciali.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta ad esame e a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo, con i prescritti pareri e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al Consiglio provinciale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei Consiglieri i quali possono presentare al Presidente del Consiglio emendamenti di norma entro il giorno lavorativo precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.

7. Il regolamento di contabilità, inoltre, stabilisce il termine, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri provinciali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art. 88 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei membri del Consiglio senza computare il Presidente a norma dell'art. 5.⁴⁴

⁴⁴ **Art.13, comma 6, "S"** "Funzionamento del Consiglio" "... 6. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti non siano previste altre maggioranze. (vedi anche precedente art. 7)

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale. L'ordine di chiamata dei Consiglieri è quello alfabetico.

3. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone l'appello per la verifica del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Durante i trenta minuti di tolleranza per l'inizio dei lavori, qualora nell'aula siano presenti almeno dieci Consiglieri, possono essere svolti i quesiti a risposta immediata e le interrogazioni iscritti ai sensi dell'art. 83, comma 10.

5. Qualora trattasi delle sedute di cui all'art. 83, comma 11, le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano per una tolleranza di un'ora. Maggior tempo può essere stabilito dalla Conferenza dei gruppi consiliari su proposta del Presidente del Consiglio.

6. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 89 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alla riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e termini previsti dallo Statuto e del presente regolamento.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati con le modalità e termini previsti dallo Statuto⁴⁵

5. Il Consiglio, in seconda convocazione, non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escludendo il Presidente della Provincia dagli assegnati ma includendolo nel quorum.

6. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale. L'ordine di chiamata dei Consiglieri è quello alfabetico.

7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone l'appello per la verifica del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

8. La successiva seduta è considerata a tutti gli effetti adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti di norma debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima

⁴⁵ vedi nota 44

convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

10. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi entro i successivi venti giorni dalla prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale. Diversamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ritornano ad essere trattati come prima convocazione.

11. Gli argomenti non deliberati nella seduta di seconda convocazione vanno reiscritti in prima convocazione nella successiva seduta.

12. Durante i trenta minuti di tolleranza per l'inizio dei lavori, qualora nell'aula siano presenti almeno sette Consiglieri, possono essere svolti i quesiti a risposta immediata e le interrogazioni iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 83, comma 10.

13. Qualora trattasi delle sedute di cui all'art. 83, comma 11, la disposizione del precedente comma si applica per una tolleranza di un'ora. Maggior tempo può essere stabilito dalla Conferenza dei gruppi consiliari su proposta del Presidente del Consiglio.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 90 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 91 - Adunanze segrete

1. Si deroga alla pubblicità delle sedute consiliari nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali, capacità professionali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - b) quando il Consiglio stesso, su proposta del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio o di tre consiglieri, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone;
 - c) quando la trattazione possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali della Provincia;
 - d) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone ovvero si ricada in una delle fattispecie del comma 1, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Qualora l'invito del Presidente risulti vano, il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre agli Assessori, il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente del Consiglio, incaricati di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento di lavori consiliari, che rimangono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

4. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 92 - Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, la Giunta e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati membri del Governo e Parlamento, della Regione e di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti atti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico della Provincia, fatta salva la possibilità per il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei gruppi consiliari, di disporre il passaggio in seduta pubblica per continuare i lavori al fine dell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

Art. 93 - Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche o aperte ai fini della sola attività documentale istituzionale della Provincia. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio provinciale.

2. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato, fatta salva l'autorizzazione da rilasciarsi da parte del Presidente del Consiglio Provinciale. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

3. Il Consiglio valuta la possibilità di far effettuare la trasmissione delle sedute consiliari sul sito Internet ufficiale dell'Ente. Per argomenti di particolare rilevanza è altresì possibile la trasmissione via Internet anche dei lavori delle Commissioni consiliari.

CAPO IV QUESTIONI PROCEDURALI

Art. 94- Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Le questioni pregiudiziale e sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse.

2. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

4. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste, di norma, prima dell'inizio della discussione di merito e vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere a favore ed un Consigliere contro, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

5. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del consiglio provinciale dà notizia delle richieste eventualmente presentate e, se pervenute in forma scritta, ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione e quindi a separate votazioni; il Presidente, per l'introduzione sulla questione, ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

6. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma precedente, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli di Statuto o di regolamenti e degli emendamenti.

Art. 94 bis – Sospensione temporanea della seduta

1. Il Consigliere provinciale può, nel corso della discussione, chiedere la sospensione temporanea della seduta.

2. Il Presidente del Consiglio, dopo aver sentito un Consigliere favorevole ed uno contrario, ove accerti l'utilità della richiesta, dispone la sospensione temporanea della seduta, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.

Art. 95 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide poi con votazione palese, senza dichiarazione di voto.

Art. 96 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio, senza discussione e senza dichiarazione di voto, con votazione palese.

3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare singolarmente per più di tre minuti.

5. In qualunque occasione la discussione riguardi provvedimenti adottati da precedenti giunte o consigli, i consiglieri i quali appartennero alle giunte o ai consigli che li adottarono hanno diritto ad ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 97 - Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. Gli argomenti discussi nelle competenti Commissioni consiliari, anche in sede non redigente, e sui quali non si è manifestato dissenso possono essere posti in votazione per l'approvazione finale senza discussione e previa dichiarazione di voto.

2.. Qualora un Consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente del Consiglio può concederla - nel qual caso l'intervento non può superare i cinque minuti - oppure decidere di aprire la discussione.

CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 98 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 99 - Collocazione in aula

1. Il Presidente del Consiglio siede al centro del banco della presidenza. Alla sua sinistra siede il Segretario. Il Presidente della Provincia siede al centro di un apposito banco destinato alla Giunta Provinciale, da collocarsi in posizione antistante a quello della presidenza del Consiglio.

2. I Consiglieri provinciali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 100 - Polizia dell'adunanza

1. I poteri di polizia del consiglio spettano allo stesso consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.

Art. 101 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

5. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.

6. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente del Consiglio propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 102 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi e a capo scoperto, rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio, salvo che il Presidente del Consiglio dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. I Consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 103 - Presenza del pubblico nelle sedute

1. Nessuna persona estranea al consiglio o ai servizi relativi può introdursi nell'aula delle sedute.

2. Il personale provinciale addetto al Consiglio provvede a regolamentare l'ammissione del pubblico nel settore ad esso riservato.

Art. 104 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che assiste, a capo scoperto ed in abbigliamento decoroso consono al luogo, alle adunanze del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi degli uscieri e ove occorra, dell'opera delle forze dell'ordine all'uopo chiamate che, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 105 - Tumulto in aula

1. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto.

2. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio, può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, udito il parere dei Presidenti dei gruppi consiliari, la dichiara definitivamente sciolta.

3. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

TITOLO II LE SEDUTE CONSILIARI

CAPO I ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

Art.106 – Inizio della seduta

1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta e la chiude.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. La seduta del Consiglio si apre con l'invito del Presidente del Consiglio al Segretario generale, o a chi legittimamente lo sostituisce, a fare l'appello dei consiglieri per constatare se vi sia il numero legale.
4. L'ordine di chiamata dei Consiglieri è quello alfabetico.
5. Anche qualora non sia accertato il numero legale, il Consiglio procede all'esame delle interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni per un periodo massimo di 30 minuti, assicurando la verbalizzazione da parte del Segretario.
6. Trascorsi i trenta minuti di cui al precedente comma 5, trovano applicazione gli artt. 88, comma 3, e 89, comma 7.

Sezione I

L'attività di sindacato politico: Quesiti a risposta immediata (question-time) e Interrogazioni.

Art. 107 - Interrogazioni o quesiti risposta immediata

1. Le interrogazioni a risposta immediata o quesiti a risposta immediata (question time) sono interrogazioni brevi caratterizzate da una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su argomenti concernenti materie di competenza della Provincia, connotati da urgenza o particolare attualità.
2. Con le interrogazioni a risposta immediata il consigliere chiede al Presidente della Giunta o, per gli affari concernenti il Consiglio, al Presidente del Consiglio provinciale, se un fatto sia vero, se l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza e se si sia presa o si stia per prendere una qualche decisione in ordine ad esso.
3. Le interrogazioni a risposta immediata sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare con generica definizione e sono trattate ove i consiglieri presentino in forma scritta almeno nelle 48 ore lavorative precedenti quella fissata per la seduta consiliare il testo dei quesiti. Il Presidente del Consiglio provvede a trasmettere i testi delle interrogazioni brevi al Presidente della Provincia ed agli Assessori e, non più tardi della mattinata del giorno di convocazione del consiglio, cura la trasmissione a tutti i consiglieri, tramite posta elettronica indirizzata alle segreterie dei gruppi consiliari, l'elenco delle interrogazioni a risposta immediata pervenutegli.
4. Le interrogazioni a risposta immediata sono iscritte, di norma, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare di ogni mese ai sensi del precedente art. 83, comma 11. Lo svolgimento ha luogo all'inizio della seduta, anche in attesa del raggiungimento del numero legale. Nello svolgimento delle interrogazioni brevi che non può eccedere per ogni seduta, salvo diversa decisione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il numero di 5 quesiti, nel termine massimo di 30 minuti intervengono, dopo il consigliere proponente, il Presidente o il Vicepresidente della provincia o l'Assessore competente per le materie sulle

quali vertono i quesiti presentati e il Presidente del Consiglio provinciale, per questioni che attengono al funzionamento del consiglio.

5. Qualora le interrogazioni a risposta breve siano trattate nella prima seduta consiliare del mese, convocata per lo scopo ai sensi dell'art. 83, comma 11, il termine massimo di cui al precedente comma non può eccedere un'ora. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può stabilire un maggior tempo per la sua trattazione.

6. Il Presidente del consiglio dispone la trattazione delle interrogazioni brevi a partire da quella presentata per prima.

7. Il presentatore dell'interrogazione a risposta immediata ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. La risposta a ciascuna interrogazione breve non può eccedere i tre minuti. Successivamente, il presentatore ha diritto di replica, per non più di un minuto.

8. Ultimata la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata ovvero esaurito il tempo di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 108 – Interrogazioni. Contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo ovvero i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato oggetto.

Art. 109 - Presentazione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, sono firmate dai consiglieri presentatori e sono indirizzate al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio accertatane la ricevibilità a norma dell'art. 84, comma 2, dispone la loro iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile provvedendo contestualmente alla loro trasmissione al Presidente della Provincia.

3. Alle interrogazioni è data, di norma, risposta orale in Consiglio, a meno che da parte dei proponenti non sia fatta richiesta di risposta scritta.

4. Qualora nell'interrogazione non sia indicata la modalità della risposta, si intende che per la stessa è richiesta risposta orale.

5. L'interrogazione non dà luogo a dibattito, né a votazione alcuna ma consente solo all'interrogante di dichiararsi soddisfatto o meno.

Art. 110 - Interrogazioni a risposta scritta

1. All'interrogazione viene data, a richiesta del Consigliere proponente, entro 30 giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente per materia.

Art. 111 - Illustrazione delle interrogazioni a risposta orale

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione con cui le stesse sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti, con riferimento al testo della stessa depositato agli atti della adunanza.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario ovvero ad altro firmatario qualora tra gli interroganti sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 112 - Risposta all'interrogazione

1. La risposta all'interrogazione è obbligatoria ed è fornita per conto della Giunta dal Presidente della Provincia o da un Assessore, ovvero dal Presidente del Consiglio Provinciale se l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio. La sua durata non può eccedere i cinque minuti.

2. Nell'ipotesi in cui la Giunta dichiara di non poter rispondere in seduta pubblica, rientrando l'interrogazione in una delle fattispecie di cui all'art. 91, il Presidente può disporre che il Consiglio prosegua i suoi lavori relativi allo svolgimento dell'interrogazione in seduta segreta.

Art. 113 - Replica dell'interrogante

1. Dopo la risposta è consentito solamente all'interrogante di replicare per non più di tre minuti con diritto ad esporre le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.

2. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interroganti se la questione riveste eccezionale rilevanza.

3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario ovvero ad altro firmatario qualora tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Sezione II Procedimenti relativi alle interrogazioni

Art. 114 - Numero massimo delle interrogazioni presentabili

1. I Consiglieri non possono presentare più di tre interrogazioni al giorno.

Art. 115 - Trasformazione dell'interrogazione in risoluzione

1. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una risoluzione ai sensi del successivo art. 131, comma 1, lett. c), che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

2. Se l'interrogante non si avvale di tale facoltà, la risoluzione non può essere presentata da altro Consigliere.

3. A richiesta del consigliere interrogante, su proposta del Presidente e a maggioranza dei votanti, la risoluzione può essere trattata immediatamente con le modalità di cui agli articoli 133 e 137 purché sia accertato il numero legale, garantendo al termine del dibattito della risoluzione la prosecuzione della trattazione delle restanti interrogazioni nei tempi residui destinati alla loro trattazione.

Art. 116 - Ritiro delle interrogazioni

1. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento le interrogazioni presentate.
2. Le interrogazioni si intendono ritirate se nessuno dei firmatari si trovi presente quando sono poste in discussione, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata, ovvero che giungano in ritardo alla seduta.
3. Le interrogazioni presentate da più consiglieri possono essere ritirate dal primo firmatario, qualora gli altri firmatari non manifestino disaccordo sul ritiro, nel qual caso l'interrogazione è illustrata dal Consigliere proponente che abbia manifestato contrarietà al ritiro.

Art. 117 - Svolgimento congiunto di più interrogazioni

1. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 gli interroganti intervengono e replicano secondo l'ordine di iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno della seduta, ciascuno per un tempo rispettivamente non superiore a cinque minuti e a tre minuti per ciascun interrogante; la risposta deve essere contenuta in un tempo quantificato in 5 minuti moltiplicato per il numero delle interrogazioni presentate.

Art. 118 - Interrogazioni urgenti

1. I consiglieri possono presentare anche in corso di seduta, nella fase di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni ordinarie, interrogazioni urgenti depositandone il testo presso la Presidenza del Consiglio. Il Presidente del Consiglio valuta i presupposti dell'urgenza e, in caso di contestazione da parte del Consigliere proponente del diniego di trattazione urgente disposto dal Presidente del Consiglio, la decisione è rimessa al Consiglio che provvede a votazione palese, senza dichiarazione di voto.
2. Qualora vengano ravvisate le ragioni dell'urgenza, l'interrogazione viene illustrata immediatamente.
3. Il presentatore viene autorizzato ad illustrare l'interrogazione urgente e il Presidente della Provincia o l'Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, l'interrogante può richiedere, in alternativa, o che la risposta gli venga inviata entro dieci giorni dall'adunanza, ovvero nel maggior tempo occorrente purché non eccedente i 30 giorni, oppure che l'interrogazione venga iscritta con precedenza all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 119 - Termine di trattazione delle interrogazioni

1. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni ordinarie, nell'ipotesi di seduta deputata in via esclusiva alla trattazione di esse, ai sensi dell'art. 83, comma 11, ovvero trascorsa mezz'ora nelle altre ipotesi, ovvero quel maggior tempo stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.
2. Qualora si accumuli un numero rilevante di interrogazioni che non abbiano ancora ricevuto risposta, il Presidente del consiglio può convocare sedute di Consiglio esclusivamente ad esse dedicate, e nei tempi che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

CAPO I

APERTURA DELLA SEDUTA

Art. 120 - Apertura di seduta

1. Trascorsi trenta minuti per la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni, ovvero, in mancanza di interrogazioni, trenta minuti dall'ora prestabilita per l'inizio dei lavori, ovvero un'ora ai sensi dell'art. 88, comma 5, nonché il maggior tempo preventivamente fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente del consiglio procede alla verifica del raggiungimento del numero legale a norma degli artt. 88, comma 3 e 89, comma 7, mediante appello nominale effettuato dal segretario generale o da un suo delegato.

2. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Nel caso, invece, sia accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

Art. 121 - Congedi e assenze giustificate

1. Il consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta giustifica preventivamente l'assenza con la richiesta di congedo al Presidente, salvo sopraggiunti motivi d'urgenza nel qual caso la giustificazione è ammessa se presentata nei termini previsti dallo Statuto.⁴⁶

2. All'inizio della seduta il Presidente dà comunicazione dei congedi all'assemblea.

Art. 122 - Designazione degli scrutatori

1. Il Presidente del Consiglio, quindi designa tre Consiglieri, di cui uno della minoranza, alla funzione di scrutatori per il controllo delle votazioni, tanto palesi che segrete.

2. Qualora nel corso della seduta vengano a mancare uno o più scrutatori, diviene automaticamente scrutatore il Consigliere che segue in ordine alfabetico quello che si è assentato, rispettando l'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Art. 123 - Approvazione dei verbali della seduta precedente

1. La seduta inizia di norma con l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

⁴⁶ **Art. 8, comma 2, S:** "Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto la non partecipazione ai lavori del Consiglio entro dieci giorni dalla stessa"

2. In sede di esame del verbale delle precedenti sedute il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono prendere la parola solo per proporre una rettifica da effettuarsi secondo le modalità indicate nell'articolo successivo oppure per fatto personale.

4. In nessun caso si procede alla lettura integrale o per stralci del processo verbale.

5. E' ammessa la lettura delle parti per le quali viene richiesta la rettifica a norma del comma 1 del successivo art. 124.

Art. 124 - Rettifiche al verbale della seduta

1. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario generale o funzionario da lui delegato provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

2. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire prima dello svolgimento della seduta per iscritto al Presidente del Consiglio.

3. Non si fa luogo a rettifica se quanto riportato nel resoconto verbale corrisponde testualmente alla registrazione magnetofonica.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

5. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti.

6. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

7. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.

8. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 125 - Numero legale per la validità delle sedute ⁴⁷ (quorum strutturale)

⁴⁷ **Art.13 "S"** :Funzionamento del Consiglio

.....omissis.....

6. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti non siano previste altre maggioranze.

7. Nel caso di seconda convocazione - adunanza che fa seguito ad altra dichiarata deserta per mancanza di numero legale e che deve aver luogo in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione e comunque limitatamente agli argomenti già iscritti all'ordine del giorno - le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga all'adunanza almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Presidente della Provincia.

8.omissis.....

9. Per le nomine e le designazioni al Consiglio espressamente riservate dalla legge è sufficiente il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto."

1. Il Consiglio provinciale è validamente riunito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Tra i componenti non si computa il Presidente della Provincia ai sensi del precedente art. 5; il Presidente, viceversa, si computa ai fini del raggiungimento del numero necessario per rendere legale la seduta.

3. La verifica del raggiungimento del numero legale compete al Presidente del Consiglio provinciale a norma dei precedenti artt. 88, comma 3, e 89, comma 7.

Art. 126 - Verifica del numero legale

1. Durante la seduta del Consiglio si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione fino al momento della votazione, allorché il Presidente del Consiglio verifica, prima dell'esito della votazione, anche a mezzo dell'apposita strumentazione informatica, che il Consiglio è in numero legale per poter deliberare.

2. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale, a meno che con l'apposito strumento informatico non indichino la loro assenza dalla seduta.

3. Qualora nel corso della seduta un Consigliere richieda la verifica del numero legale, il Presidente del Consiglio richiama innanzitutto in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.

4. Il consigliere che ha richiesto la verifica del numero legale, anche se nel frattempo allontanatosi dall'aula, è considerato presente e computato ai fini del quorum strutturale.

5. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

7. Oltre al consigliere che, dopo aver chiesto la verifica del numero legale, si è allontanato dall'aula, nel numero legale si computano gli astenuti ed i consiglieri che hanno dichiarato di non votare.

Art. 127 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o la maggioranza relativa.

2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri che hanno dichiarato di non votare sono assimilati agli astenuti e, come tali, non si computano nel numero dei votanti.

4. I Consiglieri che dopo aver richiesto la verifica del numero legale si sono allontanati dall'aula, e che sono considerati presenti e computati ai fini del numero legale, ai sensi dell'art. 126, comma 4, sono equiparati ai consiglieri non votanti e, come tali, non si computano nel numero dei votanti a norma del precedente comma 3.

5. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, ove non sia previsto il ballottaggio, è eletto il più anziano di età.

6. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 128 - Comunicazioni e commemorazioni

1. In apertura di seduta e nel corso della stessa il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia hanno facoltà di prendere la parola, per non più di dieci minuti, per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo.

2. Il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio possono chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato. 3. Il Presidente del Consiglio provinciale può fare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta all'inizio della seduta per comunicazioni su argomenti e fatti della stessa natura di quelli di cui al comma 1; tali comunicazioni devono essere contenute nel tempo di tre minuti per ciascun Consigliere.

5. Tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione, fatta salva ogni diversa decisione da parte del Consiglio.

CAPO II LE RISOLUZIONI

Art. 129 - La risoluzione – definizione e natura

1. La risoluzione è un atto di direttiva con il quale il Consiglio provinciale o una sua articolazione esprime la volontà intorno ad un determinato argomento, con valore almeno potenzialmente vincolante per la propria azione futura o nei confronti di altro soggetto o organo,⁴⁸ ovvero manifesta orientamenti o definisce indirizzi su specifici argomenti.⁴⁹

2. Essa consiste nella deliberazione finale risolutiva della discussione su un argomento. Normalmente è un atto accessorio e conclusivo rispetto ad un dibattito promosso con altri strumenti, quali l'interrogazione breve o l'interrogazione, ovvero ripete lo schema della mozione ma con il limite di poter essere utilizzata soltanto in sede di Commissione consiliare.

Art. 130 - La risoluzione in Commissione

1. Le risoluzioni, quali atti accessori, possono essere presentate nelle Commissioni consiliari da un componente delle stesse purché afferiscano ad affari di esclusiva competenza della Commissione.

⁴⁸ Con queste caratteristiche, la risoluzione viene notevolmente utilizzata nei consessi internazionali (per esempio, Assemblea delle nazioni Unite, Parlamento Europeo, ecc.) e in molti Parlamenti nazionali, nei quali è utilizzata principalmente nell'ambito dei rapporti con il Governo, quale strumento di partecipazione degli organi parlamentari alla funzione di indirizzo politico.

⁴⁹ Vedi art. 117 regolamento della Camera dei Deputati.

2. Qualora discuta e voti una risoluzione, quale atto di indirizzo politico, la Commissione può chiedere l'iscrizione della risoluzione all'ordine del giorno del Consiglio provinciale per ottenere un pronunciamento da parte dell'Assemblea consiliare.

3. In tale ipotesi la risoluzione resta sospesa fino a che la stessa non sia approvata dal Consiglio provinciale.

4. Le risoluzioni votate in Consiglio hanno valore politico nei confronti della Giunta, delle Commissioni o dello stesso Consiglio con un grado di vincolatività ordinata secondo la formulazione del dispositivo dell'atto.

Art. 131 - Le risoluzioni in Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale può essere investito dell'esame e della votazione di risoluzioni soltanto nelle seguenti tre ipotesi:

a) nell'ipotesi di cui al precedente articolo 130, commi 2 e 3, allorché per le risoluzioni votate in Commissione sia stato chiesto l'esame in Assemblea consiliare. Ove ciò accada, nel corso del dibattito possono essere presentate anche altre risoluzioni o emendamenti alle risoluzioni di commissione.

Gli emendamenti alle risoluzioni di commissioni e le risoluzioni alternative sono discusse dopo la discussione generale: gli emendamenti alle risoluzioni di commissione sono votati prima, mentre le risoluzioni alternative sono votate dopo;

b) proposte di risoluzione che ciascun consigliere può presentare in occasioni di dibattiti in Consiglio su questioni di carattere generale iscritte all'ordine del giorno in termini generici, quali "orientamenti", "indirizzi", "determinazioni" o simili da parte dell'organo deliberante. In tale fattispecie la risoluzione si viene a configurare come mezzo per concludere un dibattito politico con una votazione che esprime la volontà del Consiglio sulla questione che è stata sottoposta al suo esame. In questa fattispecie la risoluzione assume la caratteristica di atto di indirizzo politico al pari delle mozioni e degli ordini del giorno di indirizzo politico ma è caratterizzata dall'accessorietà al dibattito autonomo che viene chiuso con un pronunciamento formale del Consiglio provinciale;

c) proposte di risoluzione che ciascun consigliere può presentare a conclusione dello svolgimento di interrogazioni. Tali risoluzioni saranno trattate a norma del precedente art. 115.

Art. 132 - Ammissibilità delle risoluzioni

1. Le risoluzioni non possono essere presentate a conclusione di un dibattito aperto su comunicazioni del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio o dei singoli consiglieri, salvo diversa decisione da parte del Consiglio.

Art. 133 - Trattazione delle risoluzioni

1. Per l'esame delle risoluzioni in Consiglio, per quanto non previsto dal presente Capo, sono applicabili le norme per l'esame delle mozioni di cui al successivo art. 137.

2. Le risoluzioni non sono emendabili senza l'assenso del presentatore.

3. In caso di presentazione di più risoluzioni sullo stesso argomento, le stesse sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione ovvero unificando i rispettivi testi, ricorrendo ai principi generali della preclusione delle parti contrastanti e dell'assorbimento di quelle comuni per evitare deliberazioni contraddittorie, nonché della possibilità di votare le risoluzioni per parti separate.

CAPO III LE MOZIONI

Art. 134 - Definizione

1. La mozione è uno strumento autonomo e consiste nella proposta intesa a promuovere una discussione su un argomento e che comprende sia l'iniziativa per la promozione di un autonomo dibattito, sia il contenuto dell'atto che si propone di adottare a conclusione del dibattito stesso.
2. Con la mozione si promuove un'autonoma manifestazione di volontà del Consiglio su determinati argomenti.
3. Essa si configura di norma come una direttiva politica indirizzata ad un organo e per esso potenzialmente vincolante.
4. La mozione, altresì, è uno strumento del sindacato politico ispettivo.

Art. 135 - La mozione come atto di indirizzo politico

1. La mozione come atto di indirizzo politico consiste in una proposta di voto diretta a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione in ordine ad uno specifico argomento, problema o fatto di particolare rilievo, fissando i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare.
2. Essa è l'atto di esercizio dell'indirizzo politico con cui il Consiglio fissa direttive all'attività della Giunta integrando o correggendo l'indirizzo politico.
3. L'ambito della mozione è limitato alle materie di competenza della Provincia ovvero alla circoscrizione territoriale provinciale.

Art. 136 - La mozione come atto di sindacato politico

1. Al pari delle interrogazioni e delle interpellanze, la mozione quale atto del sindacato ispettivo è un istituto specifico del controllo politico-amministrativo del Consiglio provinciale nei confronti dell'esecutivo.
2. Essa consiste in una proposta tendente a provocare un giudizio del Consiglio provinciale sulla condotta o sull'operato del Presidente della Provincia o della Giunta.
3. Destinatari della mozione di sindacato politico possono essere la Giunta, le Commissioni e lo stesso Consiglio.

Art. 137 - Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente della Provincia, deve essere sottoscritta da uno o più consiglieri e viene posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta consiliare successiva alla data di presentazione.
2. Sulle mozioni non vanno acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 proprio per la sua natura di atto non provvedimentale.
3. La mozione è illustrata dal proponente per non più di quindici minuti.
4. Ultimata l'illustrazione si apre la discussione.
5. Per la discussione delle mozioni si applicano le stesse regole previste per la discussione generale delle deliberazioni all'art. 156 tenendo conto che ciascun capogruppo, ciascun consigliere, il Presidente della

Provincia e gli Assessori possono intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore a sette minuti. E' consentita la replica del relatore per un tempo non superiore a sette minuti.

6. Nel corso della discussione possono essere presentati emendamenti e ordini del giorno accessori, di cui ai successivi artt. 162 e 140.

8. Gli emendamenti possono essere presentati, illustrati e discussi con le modalità di cui al Titolo IV, Sezione II.

9. Gli emendamenti sono votati prima della mozione.

10. Gli ordini del giorno accessori alla mozione sono votati secondo l'ordine di presentazione e dopo la mozione.

11. Sugli emendamenti e sugli ordini del giorno accessori è ammessa la dichiarazione di voto per un periodo massimo di tre minuti da parte del Presidente della Provincia e dei Presidenti dei gruppi consiliari. E' altresì ammessa la dichiarazione di voto, per uguale periodo di tempo, da parte del Consigliere che dissenta dalla posizione del suo Capogruppo.

12. Se la mozione viene ritirata o non approvata gli emendamenti decadono mentre possono essere discussi o votati gli ordini del giorno accessori.

13. Alla mozione si applicano le disposizioni degli articoli del presente regolamento relativi alla votazione e proclamazione delle deliberazioni.

CAPO IV GLI ORDINI DEL GIORNO

Art. 138 - Definizione

1. L'ordine del giorno è una proposta intesa ad ottenere una discussione ed una votazione da parte del Consiglio su un fatto, un argomento o un avvenimento di particolare rilevanza.

2. L'ordine del giorno può essere uno strumento autonomo o accessorio ad altro atto, sia esso una deliberazione o un atto non provvedimentale (mozione o ordine del giorno di indirizzo politico).

Art. 139 - Ordini del giorno di indirizzo politico

1. Il Presidente della Provincia, la Giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale si propone al Consiglio di esprimere il proprio orientamento con un voto politico amministrativo in ordine ad un problema, un fatto o ad un argomento determinato di particolare rilevanza anche se esuli dalle competenze e dall'ambito di operatività della Provincia.

2. L'iscrizione dell'ordine del giorno tra gli argomenti da discutere nella seduta avviene secondo le modalità previste per l'iscrizione delle deliberazioni e delle mozioni.

Art. 140 - Ordini del giorno accessori

1. Su ogni argomento contenuto nell'ordine del giorno delle sedute del consiglio provinciale possono essere presentati ordini del giorno accessori.

2. L'ordine del giorno accessorio è un documento inteso a promuovere una manifestazione di volontà o di opinione del Consiglio accessoriamente ad un diverso procedimento in corso, politicamente vincolante per il soggetto destinatario entro limiti graduati, caso per caso, secondo la formulazione del suo dispositivo.

3. Con esso si impartiscono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle decisioni alle quali i medesimi si riferiscono. Gli ordini del giorno accessori possono essere presentati sin dal giorno di convocazione del Consiglio; qualora essi vengano dimessi nel corso della seduta consigliare, la loro presentazione deve avvenire prima della chiusura della discussione sull'argomento al quale essi attengono.

4. Gli ordini del giorno accessori vengono trattati e discussi a norma del successivo art. 145 dopo ultimata la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, col quale essi hanno attinenza. La votazione sugli ordini del giorno accessori ha luogo dopo la votazione sull'argomento contenuto nell'atto a cui accedono.

Art. 141 - Rapporto dell'ordine del giorno accessorio con l'atto principale

1. Gli ordini del giorno accessori al provvedimento amministrativo decadono o non si votano se il provvedimento principale rispettivamente non viene approvato o viene ritirato.

2. Se l'ordine del giorno accessorio attiene ad una mozione o ad un ordine del giorno ad indirizzo politico che vengono ritirati o che non sono approvati, esso può essere votato, indipendentemente dalla sorte dell'atto principale a cui accede, avendo finalità integrativa e consentendo al consiglio di esprimersi in modi diversi da quelli indicati dal proponente dell'atto principale e manifestando in tal modo la propria opinione sull'argomento a condizione che sia iniziata la discussione in merito all'atto principale.

3. Una volta approvato, l'ordine del giorno accessorio acquista valore di direttiva nei confronti della giunta, della commissione o dello stesso consiglio.

Art. 142 - Trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno accessorio

1. Se a richiesta del presentatore un emendamento viene trasformato in ordine del giorno accessorio lo stesso è votato dopo il provvedimento o l'atto principale.

Art. 143 - Ammissibilità

1. Non sono ammissibili gli ordini del giorno:

- estranei all'oggetto della discussione;
- formulati con frasi sconvenienti;
- preclusi dall'adozione di precedenti atti consiliari con essi contrastanti;
- riproducenti il contenuto di emendamenti o ordini del giorno precedentemente respinti, ove non siano ancora trascorsi tre mesi dal precedente pronunciamento del Consiglio.

Art. 144 - Esame degli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono esaminati secondo l'ordine di presentazione.

2. L'approvazione di un ordine del giorno comporta la non votazione di un ordine del giorno con esso incompatibile a meno che il presentatore non richieda che lo stesso venga sottoposto a votazione.

Art. 145 - Modalità di discussione degli ordini del giorno accessori e di indirizzo politico

1. Gli ordini del giorno accessori e di indirizzo politico sono illustrati dal proponente per non più di quindici minuti secondo l'ordine di presentazione.
2. Ultimata l'illustrazione si apre un'unica discussione.
3. Per la discussione degli ordini del giorno accessori e di indirizzo politico si applicano le stesse regole previste per la discussione generale delle deliberazioni all'art. 156 tenendo conto che ciascun consigliere, il Presidente della Provincia e gli Assessori possono intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore a sette minuti. E' consentita la replica del relatore per un tempo non superiore a sette minuti.
4. Agli ordini del giorno accessori e di indirizzo politico possono essere presentati, illustrati e discussi emendamenti con le modalità dell'articolo 152.
5. Gli emendamenti sono votati prima dell'ordine del giorno accessorio a cui si riferiscono.
6. Gli ordini del giorno accessori sono votati secondo l'ordine di presentazione e dopo la proposta a cui si riferiscono.
8. Sugli emendamenti e sugli ordini del giorno accessori è ammessa la dichiarazione di voto per una durata massima di tre minuti da parte del Presidente della Provincia e dei Presidenti dei gruppi consiliari o dal consigliere dagli stessi incaricato. E' altresì ammessa la dichiarazione di voto, per uguale periodo di tempo, da parte del Consigliere che dissenta dalla posizione del suo Capogruppo.
9. All'ordine del giorno accessorio si applicano le disposizioni degli articoli del presente regolamento relativi alla votazione e proclamazione delle deliberazioni.

CAPO V

PROCEDIMENTI COMUNI E DIFFERENZE TRA MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 146 - Numero massimo delle mozioni e degli ordini del giorno presentabili

1. Il Consigliere non può presentare più di tre mozioni o ordini del giorno al giorno.

Art. 147 - Ritiro delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento le mozioni e gli ordini del giorno presentati.
2. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono ritirati se nessuno dei firmatari si trovi presente quando sono poste in discussione, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata o che giungano in ritardo alla seduta.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno presentati da più consiglieri possono essere ritirati dal primo firmatario. Qualora gli altri firmatari non siano d'accordo sul ritiro, la mozione o l'ordine del giorno sono illustrati dal consigliere proponente che abbia manifestato contrarietà al ritiro.
4. Il Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta, può opporsi al ritiro della mozione o dell'ordine del giorno da parte dei proponenti ove sia stata aperta la discussione su di essi.

Art. 148 - Svolgimento congiunto di mozioni e di ordini del giorno

1. Le mozioni e gli ordini del giorno relativi ad argomenti strettamente connessi tra di loro vengono trattati contemporaneamente.

2. Dopo la loro separata illustrazione, che avviene secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno della seduta, ciascuno per un tempo non superiore a quindici minuti, si procede alla discussione unificata con i termini e le modalità di cui all' art. 145.

Art. 149 - Mozioni ed ordini del giorno urgenti

1. I consiglieri possono richiedere che la propria mozione o il proprio ordine del giorno iscritti all'ordine del giorno della seduta siano riconosciuti urgenti.

2. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, valuta i presupposti dell'urgenza e, in caso di contestazione da parte del Consigliere proponente del diniego di trattazione urgente disposto dal Presidente del Consiglio, la decisione è rimessa al Consiglio che provvede a maggioranza e a votazione palese. Qualora vengano ravvisate le ragioni dell'urgenza, la mozione o l'ordine del giorno vengono illustrati immediatamente e, in caso contrario, gli stessi vengono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della successiva seduta.

Art. 150 - Forma degli ordini del giorno e delle mozioni

1. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e devono essere completamente formulati e rivestire la forma delle deliberazioni.

Art. 151 - Termine di trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno di indirizzo politico

1. Trascorsa un'ora, o quel maggior tempo fissato preventivamente dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, dalla trattazione delle mozioni o degli ordini del giorno di indirizzo politico, ove essa non avvenga nella seduta consiliare deputata in via esclusiva alla loro trattazione, ai sensi dell'art. 83, comma 11, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

2. Qualora si accumuli un numero rilevante di mozioni e di ordini del giorno, il Presidente del consiglio può convocare sedute di Consiglio esclusivamente ad essi dedicate, curando che la loro trattazione avvenga nei tempi che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 152 - Emendamenti alle mozioni e agli ordini del giorno.

1. Al fine di evitare che una parte del Consiglio possa stravolgere il contenuto di mozioni e/o di ordini del giorno, la votazione degli emendamenti presentati deve essere sempre preventivamente autorizzata dal proponente la mozione e/o l'ordine del giorno.

2. Nel caso non venga autorizzata la votazione dell'emendamento è in facoltà del proponente l'emendamento presentare in alternativa ordini del giorno accessori ai sensi dell' art. 142.

Art. 153 - Grado di vincolatività degli ordini del giorno e delle mozioni

1. Gli ordini del giorno di indirizzo politico e le mozioni hanno nei confronti dei destinatari un grado decrescente di vincolatività politica e non già giuridica, connessa alla formulazione del dispositivo in termini di invito, esortazione, raccomandazione o impegno.

2. La Giunta ha l'obbligo di riferire al Consiglio sull'attuazione data ad ordini del giorno e a mozioni approvati.

TITOLO IV

NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

Sezione I

Disciplina degli interventi

Art. 154 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio provinciale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Provincia o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale; analogamente è consentita la trattazione di interrogazioni e interpellanze urgenti secondo la procedura di cui all'art. 118 e delle mozioni ed ordini del giorno urgenti secondo la procedura di cui all'art. 149, nonché degli ordini del giorno accessori a norma dell'art. 140.

Art. 155 - Iscrizione a parlare

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono di norma iscriversi al banco della presidenza. La discussione è diretta dal Presidente del Consiglio provinciale il quale concede la parola ai singoli consiglieri iscritti a parlare.

2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 156 - Modalità di discussione dei provvedimenti amministrativi

1. Il relatore delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno su richiesta del Presidente della Provincia o della Giunta provinciale è lo stesso Presidente della Provincia od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte presentate dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri, sono i proponenti. Relatori delle proposte adottate dalle commissioni consiliari in sede redigente sono il Presidente della Commissione o un suo delegato. La relazione introduttiva non può eccedere il tempo di quindici minuti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola, una sola volta e per dieci minuti, a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di minoranza. E' consentito lo scambio di turno tra due Consiglieri. Qualora un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende iscritto come ultimo intervento a meno che non abbia giustificato la sua assenza.

3. Il Presidente della Provincia e l'Assessore delegato per materia possono intervenire per non più di dieci minuti, qualora non siano relatori o proponenti. E' altresì ammesso l'intervento degli altri componenti della Giunta se l'argomento in discussione riveste ambito interdisciplinare.

4. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

5 Il relatore conclude il dibattito replicando in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero, comunque nel tempo massimo di quindici minuti.

6. Il Presidente del Consiglio provinciale avvenuta la replica del relatore dichiara chiusa la discussione.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto ed al piano territoriale di coordinamento.

8. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 157 - Richiami ai limiti della discussione e all'argomento

1. Trascorso il termine assegnato al consigliere per lo svolgimento del suo intervento, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

2. Analogamente il Presidente può interdire la parola a un oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene. Se l'oratore insiste, decide il Consiglio.

Art. 158 - Divieto di interruzione

1. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al tempo e al tema.

2. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 159 - Divieto di parlare due volte nel corso della discussione

1. Fatte salve le eccezioni previste dal precedente articolo 156, ciascun consigliere di norma può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori, per la priorità delle votazioni e salvo, altresì, il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

2. Al Presidente della Provincia e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del consiglio provinciale consideri utili allo svolgimento della discussione.

Sezione II Emendamenti

Art. 160 – Emendamenti. Definizione

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di atto amministrativo in discussione e, come tali, devono essere redatti in modo da inserirsi in maniera immediata ed omogenea nel testo della proposta.

Art. 161 - Sub-emendamento

1. Costituisce sub-emendamento la proposta di modifica di un emendamento già presentato di cui si accetta il principio informatore ma si contesta parzialmente il contenuto.

Art. 161 bis - Emendamenti totali o contro progetti (maxi emendamento)

1. Gli emendamenti totali o contro progetti definiti anche maxi emendamenti propongono una regolamentazione normativa della materia completamente o sostanzialmente diversa da quella contenuta nella proposta originaria.

2. Essi non sono emendamenti ma veri e propri atti di iniziativa normativa e deliberativa concorrenti, per la stessa materia, alla proposta di deliberazione cui si oppongono e tendono ad attuare una contraria disciplina normativa.

3. Ai maxi emendamenti si applicano le disposizioni della presente sezione relative agli emendamenti.

Art. 162 - Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, possono riferirsi sia alla parte espositiva che a quella deliberativa e possono essere proposti dal Presidente della provincia, dagli assessori, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari.

2. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio, entro l'ultimo giorno precedente quello dell'adunanza e sono sottoscritti dai presentatori. Quando si tratta di proposte di modifica di limitata entità, possono essere presentate in iscritto al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. Gli emendamenti alle mozioni e agli ordini del giorno possono essere presentati nel corso della seduta.

4. Gli emendamenti al bilancio di previsione devono essere presentati, di norma, entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello dell'adunanza al fine di acquisire in tempo debito i pareri di regolarità tecnica e contabile e, se del caso, quello del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. I sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula prima che sia chiusa la discussione dell'emendamento a cui si riferiscono.

6. Gli emendamenti ed i sub-emendamenti devono essere sottoscritti dai presentatori.

7. Il primo firmatario è considerato presentatore dell'emendamento a meno che non sia designato altro Consigliere alla sua illustrazione.

8. In ogni caso ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento di chiusura della discussione generale. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Il ritiro dell'emendamento è ammissibile fino a quando non sia stato sottoposto a votazione.

9. In caso di assenza del Presidente della Provincia gli emendamenti della giunta sono presentati dal Vice Presidente della Provincia o da un assessore.

10. Le proposte di emendamenti pervenute prima e durante l'adunanza, siglati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente della Provincia per la dovuta conoscenza e al Dirigente competente che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria, e sono distribuiti agli assessori e ai consiglieri. Su richiesta effettuata dal Presidente del Consiglio, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno ovvero ad altra seduta,

quando non sia possibile acquisire i pareri richiesti con carattere di immediatezza. Il Presidente del Consiglio informa il Consiglio del parere reso dal Dirigente.

11. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il testo della parte dell'atto emendata viene letto al Consiglio prima della votazione.

Art. 163 - Dichiarazione di improponibilità o di inammissibilità

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno accessori, di emendamenti o di articoli aggiuntivi ai sensi e secondo le modalità dell'art. 84.

2. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate o con altri emendamenti precedentemente approvati.

3. Analogamente non si possono presentare emendamenti che riproducono sostanzialmente il testo di emendamenti già respinti.

4. Se il consigliere insiste, il Consiglio decide senza discussione con votazione palese.

5. Sono improponibili gli emendamenti, gli ordini del giorno e gli articoli aggiuntivi comportanti spese che non abbiano acquisito il parere favorevole di regolarità contabile.

6. Sono ammissibili gli emendamenti alle deliberazioni sui quali sia stato espresso parere contrario di regolarità tecnica ove la loro approvazione sia adeguatamente motivata da parte del Consiglio.

7. Infine, sono improponibili gli emendamenti presentati nelle seguenti materie:

- rendiconti;
- proposte di iniziativa popolare;
- atti sottoposti a referendum.

Art. 164 - Modalità di discussione degli emendamenti

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.

2. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo o ad un unico atto si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del consiglio provinciale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

3. Il Presentatore illustra ciascun emendamento per non più di cinque minuti ovvero di dieci minuti se trattasi di più emendamenti raggruppati dal Presidente del Consiglio a norma del precedente comma 2.

4. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente della Provincia o un assessore si pronunciano in merito agli emendamenti per non più di cinque minuti.

5. Qualora nel corso della discussione siano presentati sub-emendamenti, gli stessi, dopo la loro illustrazione da parte del presentatore, vengono ammessi a discussione una volta ottenuto l'assenso da parte del presentatore dell'emendamento a cui essi si riferiscono. In tal caso i presentatori degli emendamenti possono riprendere la parola.

6. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

7. Qualora la proposta principale venga ritirata o non approvata gli emendamenti ed i sub-emendamenti decadono.

Art. 165 - Discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno accessori

1. L'esame degli ordini del giorno accessori e degli emendamenti si svolge dopo la chiusura della discussione generale, la replica dei relatori, e la reiezione di eventuali questioni procedurali o sospensive.

2. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno accessorio comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno accessori il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

TITOLO V

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 166 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenute le repliche, dichiara chiusa la discussione generale.
2. Apre quindi la discussione sugli emendamenti, sui sub-emendamenti e sugli ordini del giorno accessori.
3. Successivamente, dichiarata chiusa la discussione sugli emendamenti, sui sub-emendamenti e sugli ordini del giorno accessori nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere le dichiarazioni di voto come disciplinate al successivo articolo 167.
4. I relatori intervengono solo per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni per un tempo non superiore ai cinque minuti.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
7. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 167 - Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, al Presidente del gruppo consiliare o su sua delega ad un solo consigliere per ciascun gruppo e al Presidente della Provincia
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto.
3. La durata della dichiarazione di voto non può superare i tre minuti sia se si tratta della votazione finale sulla proposta sia se si tratta della votazione su singole parti o emendamenti della proposta.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi. In ogni caso non è ammessa la sua lettura integrale. Qualora la richiesta del consigliere sia evidentemente ostruzionistica, il Presidente del Consiglio nega l'accoglimento.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, si applica l'art. 162.
6. Non è ammessa la dichiarazione di voto per la deliberazione di immediata eseguibilità.
7. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Art. 168 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se al momento della stessa i componenti del consiglio non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 88 e 89.

2. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente con il sistema del voto elettronico o in forma palese.

3. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 170.

4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 173.

5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge, lo statuto o il regolamento dispongano diversamente.

6. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario.

7. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

8. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta.

9. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

10. Le procedure di votazione possono avere inizio solo dopo che il Presidente del Consiglio abbia suonato due volte il campanello per richiamare l'attenzione dei Consiglieri a prendere posto nel proprio seggio per l'imminente votazione.

11. I Consiglieri che abbandonano il proprio seggio prima della votazione o che fanno risultare la propria assenza nelle sedute con l'apposito strumento elettronico non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 169 - Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso, tenendo presente che il sub-emendamento è votato prima dell'emendamento a cui si riferisce:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

e) ove siano presentati più ordini del giorno di indirizzo politico o più mozioni sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio dispone la votazione seguendo l'ordine di presentazione, dopo la votazione della proposta principale nel suo complesso.

2. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno o di una mozione comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno o mozioni il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

3. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

4. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi e risorse, presentati dai Consiglieri, raggruppate per sezioni omogenee dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 164, secondo comma, purché corredate del parere conforme del ragioniere capo. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le variazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 170 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano con l'apposita strumentazione informatica ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente del Consiglio indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente del Consiglio, nei casi di votazione per alzata di mano o per alzata e seduta, invita prima i consiglieri che non intendono votare o che intendono astenersi ad indicare la loro posizione e quindi gli altri a votare, prima i favorevoli e dopo i contrari.

3. Successivamente il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto.

4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale e degli scrutatori, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

5. E' in facoltà di ogni consigliere chiedere seduta stante la lettura del verbale informatico relativo all'esito della votazione eseguita elettronicamente, proponendo se del caso la rettifica del proprio voto o della propria posizione di non votante o astenuto nella votazione.

6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono o dichiarano di non votare e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, qualora non si utilizzi l'apposita strumentazione informatica, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 171 - Controprova

1. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene autorizzata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno tre consiglieri immediatamente dopo la proclamazione del risultato, nei soli casi in cui non si è utilizzata l'apposita strumentazione informatica. In tal caso, la votazione è effettuata per appello nominale secondo le modalità del successivo art. 172.

Art. 172 - votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri ovvero sia stata autorizzata dal Consiglio la richiesta di controprova a norma del precedente articolo.

2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario generale o suo delegato effettua l'appello incominciando dal Consigliere estratto a sorte dal Presidente del Consiglio per continuare in ordine alfabetico fino all'esaurimento della chiamata, alla quale i Consiglieri rispondono dichiarando ad alta voce il proprio voto.

4. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

5. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 173 - votazioni segrete

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone e negli altri casi indicati all'art. 168, commi 7 e 9.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria provinciale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

c) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. È consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati o votare con il "sì" o il "no" la proposta effettuata dal Presidente del Consiglio, sempre che nessun Consigliere si opponga;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.

5. Nella votazione a schede segrete:

a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;

b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. I Consiglieri che, rimanendo in aula, si astengono dalla votazione o dichiarano di non votare sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale, includendosi tali consiglieri nel numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti.

7. Nelle votazioni segrete il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti costituito dai consiglieri presenti al momento della votazione meno gli astenuti e coloro che hanno dichiarato di non votare.

8. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

10. Per la nomina di persone ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio e sono parimenti valide le schede che indicano un numero inferiore di nomi rispetto a quelli da eleggere come pure sono valide le schede che indicano un numero superiore di nomi rispetto a quelli da eleggere limitatamente ai primi nomi scritti fino al numero consentito, considerando come non scritti gli esuberanti.

Art. 174 - Votazione per singole parti

1. Il Presidente del Consiglio dispone, su richiesta di un quinto dei Consiglieri presenti, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una mozione, di una risoluzione, di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su tali atti il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 175 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, non potendosi considerare approvata o respinta, la relativa votazione è inefficace.

2. Una proposta di atto amministrativo non approvata o non respinta alla prima votazione, ai sensi del precedente comma, non può nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

3. La proposta può essere sottoposta dal presentatore all'esame del consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 176 - Nomina dei rappresentanti della minoranza

1. Qualora il Consiglio provinciale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue prioritariamente il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere scrive sull'apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, sulla base delle designazioni effettuate dai Presidenti dei gruppi consiliari in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti ovvero in misura non superiore al numero dei componenti spettanti alla maggioranza, secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio.

3. Risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio.

4. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

5. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano d'età.

6. In ogni caso il Consiglio può stabilire particolari modalità di votazione per assicurare una più precisa rispondenza degli eletti alle rispettive maggioranze o minoranze.

7. Ove su richiesta della maggior parte dei consiglieri di minoranza presenti, la maggioranza e la minoranza abbiano votato separatamente i propri rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti; in caso di parità di voti, si applicano i precedenti commi 4 e 5.

Art. 177 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Art. 178 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto, o dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ovvero per le votazioni a scrutinio segreto esperite a voto limitato e per le quali è richiesta la maggioranza relativa (semplice prevalenza dei voti ottenuti secondo una graduatoria decrescente), ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata, per le votazioni palesi, quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, e per le votazioni segrete quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ossia la metà più uno dei voti validamente espressi ai sensi del successivo comma 4.

2. Sia nelle votazioni palesi che in quelle a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di non voler votare o si astengono dal voto pur rimanendo in aula o che, a norma del precedente art. 126, comma 4, hanno richiesto la verifica del numero legale, anche se nel frattempo allontanatisi dall'aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti ma non nel numero dei voti validi, per cui la deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, riscontrato con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale ove necessario, il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti e di coloro che hanno dichiarato di non voler votare, riportando per i contrari, gli astenuti e i non votanti i relativi nominativi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

TITOLO VI VERBALI DELLE SEDUTE

CAPO I PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE

Art. 179 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio intervenendo nella discussione su richiesta del Presidente del Consiglio per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e cura la verbalizzazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono espletate dal Vicesegretario.
3. Qualora si verifica che anche il vicesegretario sia assente o impossibilitato, il Presidente della Provincia può incaricare altro dirigente di espletare temporaneamente le funzioni di Vicesegretario, Inoltre il Consiglio può incaricare uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di trattare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con motivazione generica; in tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.
4. La sostituzione del Segretario è di diritto quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
5. Il Segretario, su invito del Presidente del Consiglio, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione del Consiglio.
6. Il Segretario, su richiesta del Presidente del Consiglio, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la conformità degli atti alle norme di legge, di statuto o di regolamento.

Art. 179 bis - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Di ogni seduta pubblica del consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio, per ciascun punto posto all'ordine del giorno.
3. Alla sua redazione provvede il Segretario provinciale, avvalendosi del personale che lo coadiuva nel corso della seduta.
4. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della proposta, la discussione, il sistema di votazione, il suo risultato, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta ed i nominativi dei consiglieri astenuti o che hanno dichiarato di non voler votare e di quelli che, intervenuti nella discussione, nelle votazioni palesi hanno espresso voto contrario. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
5. La trascrizione integrale di cui al precedente comma è conservata, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso la Segreteria Generale.

6. Nel testo delle deliberazioni viene omessa la discussione se la stessa è conservata agli atti anche con sistema informatico.

7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano fra l'altro recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali della Provincia come individuati dal Consiglio, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

10. In ogni caso l'intera discussione di ogni seduta sia che riguardi un'adunanza segreta a norma dell'art. 91, sia che riguardi un'adunanza nella quale si registrino le ipotesi di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9, viene trascritta nel verbale originale che viene conservato presso l'ufficio di Segreteria, assicurando la visione del resoconto sommario relativamente alle parti segretate che viene conservato presso l'Ufficio di Segreteria.

11. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario generale e dal funzionario che ne ha curato la redazione ed è raccolto e conservato nell'archivio del Consiglio.

12. Agli atti del Consiglio è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

13. Il verbale della seduta è atto autonomo e separato rispetto alle deliberazioni e agli atti adottati dal Consiglio e viene allegato in stralcio agli atti a cui si riferisce.

14. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario Generale.

Art. 180 - Correzioni di forma e coordinamento finale

1. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo prima della conclusione del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario provinciale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

2. Il segretario provvede con propria determinazione ad apportare le correzioni dovute a meri errori materiali e le modificazioni che appaiono necessarie in sede di coordinamento.

3. Egli, inoltre, appone su tali deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto con cui sono state autorizzate le correzioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 181 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio.

Art. 182 - Vincolatività del regolamento

1. Le norme del presente regolamento prevalgono su quelle con esse in contrasto contenute in altri regolamenti provinciali, fatta salva la loro espressa deroga o abrogazione.

Art. 183 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio, ai consiglieri in carica ed alla Giunta provinciale.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 184 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto provinciale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 185 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 186 - Revisione del regolamento

1. Il Consiglio provinciale decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, effettua una ricognizione sull'attuazione delle norme in esso previste procedendo ad una revisione delle disposizioni per le quali si siano riscontrate difficoltà applicative e/o interpretative.